



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

SSL GAL TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITA'

“AGIRE PER IL RAFFORZAMENTO E LO SVILUPPO DELLA FILIERA TURISTICA INTEGRATA DEL TERRITORIO”

*Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027,
adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i*

GAL	GAL TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITA'
INTERVENTO	SRD 01- SRD 03- SRD 13- SRD 14
BANDO	4/2025
SCADENZA	31.05.2026 15. 06. 2026 ore 12,00

A.	Intervento, soggetti e risorse	1
A.1	Descrizione generale dell'Intervento	1
A.2	Finalità e obiettivi del Bando	2
A.3	Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	3
A.4	Numero di domande presentabili	5
A.5	Dotazione finanziaria	5
A.6	Scadenze presentazione della domanda	5
A.7	Requisiti di ammissibilità del Progetto Integrato di Filiera (PIF)/Progetto Integrato di Rete Territoriale (PIRT)	6
A.8	Criteri di selezione	8
B.	Intervento SRD01, soggetti e risorse	15
B.1	Descrizione generale dell'Intervento SRD01	15
B.2	Finalità e obiettivi dell'intervento SRD01	15
B.3	Beneficiari dell'intervento SRD01	16
B.4	Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD01	16
B.4.1.	Entità della spesa e del sostegno	16
B.4.2.	Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno	16
B.5	Localizzazione dell'operazione	17
B.6	Criteri di ammissibilità	17
B.7	Investimenti ammissibili.....	19
B.7.1.	Tipologia di investimenti ammissibili.....	19
B.7.2.	Tipologia di investimenti non ammissibili.....	19
B.8	Spese ammissibili	19
B.8.1.	Caratteristiche delle spese ammissibili.....	19
B.8.2.	Categorie di spese ammissibili	20
B.8.3.	Spese non ammissibili	21
B.8.4.	Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse.....	22
B.8.5.	Inizio e decorrenza delle spese	23
B.8.6.	Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni	24
B.8.7.	Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento	24
B.9	Criteri di selezione	25
B.10	Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari	31
B.10.1.	Impegni essenziali	31
B.10.2.	Impegni accessori	32
C.	Intervento SRD03, soggetti e risorse	33
C.1	Descrizione generale dell'Intervento SRD03	33
C.2	Finalità e obiettivi dell'intervento SRD03	33
C.3	Beneficiari dell'intervento SRD03	34
C.4	Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD03	35
C.4.1.	Entità della spesa e del sostegno	35

C.4.2.	Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno	35
C.5	Localizzazione dell'operazione	36
C.6	Criteri di ammissibilità	36
C.7	Investimenti ammissibili.....	37
C.7.1.	Tipologia di investimenti ammissibili.....	37
C.7.2.	Tipologia di investimenti non ammissibili.....	38
C.8	Spese ammissibili	38
C.8.1.	Caratteristiche delle spese ammissibili.....	38
C.8.2.	Categorie di spese ammissibili	39
C.8.3.	Spese non ammissibili	41
C.8.4.	Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse.....	42
C.8.5.	Inizio e decorrenza delle spese.....	43
C.8.6.	Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni	44
C.8.7.	Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento	44
C.9	Criteri di selezione	45
C.10	Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari	51
C.10.1.	Impegni essenziali	51
C.10.2.	Impegni accessori.....	51
D.	Intervento SRD13, soggetti e risorse	53
D.1	Descrizione generale dell'Intervento SRD13	53
D.2	Finalità e obiettivi dell'intervento SRD13	54
D.3	Beneficiari dell'intervento SRD13	54
D.4	Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD13	55
D.4.1.	Entità della spesa e del sostegno	55
D.4.2.	Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno	55
D.5	Localizzazione dell'operazione	56
D.6	Criteri di ammissibilità	56
D.7	Investimenti ammissibili.....	58
D.7.1.	Tipologia di investimenti ammissibili.....	58
D.7.2.	Tipologia di investimenti non ammissibili.....	58
D.8	Spese ammissibili	58
D.8.1.	Caratteristiche delle spese ammissibili	58
D.8.2.	Categorie di spese ammissibili.....	59
D.8.3.	Spese non ammissibili.....	60
D.8.4.	Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse	61
D.8.5.	Inizio e decorrenza delle spese.....	62
D.8.6.	Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni	62
D.8.7.	Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento	63

D.9	Criteri di selezione	63
D.10	Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari	70
D.10.1.	Impegni essenziali	70
D.10.2.	Impegni accessori	70
E.	Intervento SRD14, soggetti e risorse	72
E.1	Descrizione generale dell'Intervento SRD14	72
E.2	Finalità e obiettivi dell'intervento SRD14	72
E.3	Beneficiari dell'intervento SRD14	72
E.4	Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD14	73
E.4.1.	Entità della spesa e del sostegno	73
E.4.2.	Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno	73
E.5	Localizzazione dell'operazione	74
E.6	Criteri di ammissibilità	74
E.7	Investimenti ammissibili	76
E.7.1.	Tipologia di investimenti ammissibili	76
E.7.2.	Tipologia di investimenti non ammissibili	76
E.8	Spese ammissibili	76
E.8.1.	Caratteristiche delle spese ammissibili	76
E.8.2.	Categorie di spese ammissibili	76
E.8.3.	Spese non ammissibili	79
E.8.4.	Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse	80
E.8.5.	Inizio e decorrenza delle spese	81
E.8.6.	Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni	81
E.8.7.	Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento	82
E.9	Criteri di selezione	82
E.10	Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari	88
E.10.1.	Impegni essenziali	89
E.10.2.	Impegni accessori	89
F.	Fasi e tempi del procedimento	90
F.1	Procedimento amministrativo	90
F.1.1.	Responsabili e tempi del procedimento	90
F.1.2.	Termini e fasi del procedimento	91
F.2	Domanda di sostegno	91
F.2.1.	Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale	92
F.2.2.	Presentazione delle domande	93
F.2.3.	Documentazione richiesta per la domanda di sostegno	94
F.3	Istruttoria della domanda di sostegno	100
F.3.1.	Istruttoria di ammissione e formazione della graduatoria	100

F.4	Modifiche in corso d'opera al progetto.....	102
F.4.1.	Variante.....	102
F.4.2.	Adattamento tecnico / tecnico economico	104
F.5	Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario	104
F.5.1.	Domanda di proroga	104
F.5.2.	Domanda di voltura	105
F.5.3.	Domanda di rinuncia.....	105
F.5.4.	Domanda di correzione errori palesi.....	106
F.6	Domande di pagamento	106
F.6.1.	Domanda di anticipo	106
F.6.2.	Domanda di acconto	107
F.6.3.	Domanda di saldo	108
F.6.4.	Istruttoria domande di acconto e/o saldo	109
F.6.5.	Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.....	110
F.7	Controlli ex-post (successivi al pagamento).....	111
F.8	Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)...	111
F.9	Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti.....	112
F.10	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	112
G.	Disposizioni finali.....	113
G.1	Ispezioni e controlli	113
G.2	Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.....	113
G.3	Monitoraggio dei risultati	114
G.4	Pubblicazione, informazioni e contatti	114
G.5	Ricorsi.....	114
H.	Glossario	115
I.	Normativa di riferimento	118
I.1	Regolamenti dell'Unione Europea.....	118
I.2	Norme statali.....	118
I.3	Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA	119
I.4	Norme regionali	119
I.5	Atti regionali.....	119
J.	Allegati.....	119

A. Intervento, soggetti e risorse

A.1 Descrizione generale dell'Intervento

L'Intervento si inserisce nella SSL "Agire per il rafforzamento e lo sviluppo della filiera turistica integrata del territorio" del GAL Terre Astigiane nelle colline patrimonio dell'umanità (di seguito GAL Terre Astigiane) approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro dell'Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

Di seguito vengono elencati gli interventi oggetto del presente Bando:

a. SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole

L'intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali.

Tali finalità saranno perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l'incremento della produttività e l'adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali

b. SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole

L'Intervento è finalizzato ad incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali.

L'intervento, sostenendo gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole, persegue l'obiettivo di concorrere all'incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l'attrattività delle aree rurali e, allo stesso tempo, contribuisce a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse.

c. SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

L'intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali.

Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell'ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzato può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I.

d. SRD14 Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali

L'Intervento è finalizzato ad incentivare la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali sostenendo investimenti di attività imprenditoriali con finalità produttive.

In tal senso l'obiettivo dell'intervento è il mantenimento dell'attrattività delle aree rurali contrastando il progressivo spopolamento al quale queste sono soggette.

Allo stesso tempo l'intervento mira a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali supportando i servizi, le attività imprenditoriali e più in generale le iniziative e gli investimenti che valorizzano le risorse locali contribuendo alla rivitalizzazione del mercato del lavoro in particolare per i giovani e per le donne.

A.2 Finalità e obiettivi del Bando

Il presente bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF)/PROGETTI INTEGRATI DI RETE TERRITORIALE (PIRT). A essi devono partecipare, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti, ciascuno dei quali realizza un intervento nella propria azienda non soltanto per conseguire un proprio vantaggio diretto, ma anche per favorire la competitività della filiera/rete nel suo complesso e, indirettamente, di tutte le imprese che vi aderiscono.

Alla filiera/rete possono aderire imprese di diversa tipologia (ad esempio, imprenditori agricoli, micro e piccole imprese di trasformazione, micro e piccole imprese di commercializzazione, micro e piccole imprese di somministrazione, imprese forestali, ecc.) che possono presentare domanda di sostegno su una delle tipologie di intervento previste dalla SSL (<https://www.galterreastigiane.it/strategia-sviluppo-locale-del-gal-ssl/>) del GAL TERRE ASTIGIANE finalizzate all'attuazione del progetto di filiera/rete.

L'ambito di intervento della SSL "Agire per il rafforzamento e lo sviluppo della filiera turistica integrata del territorio" attuato mediante Progetti Integrati di Filiera (PIF)/Progetti integrati di rete territoriale (PIRT) concorre al raggiungimento dell'obiettivo generale di sviluppo dell'economia locale attraverso l'aggregazione degli operatori economici in Progetti Integrati di Filiera (PIF)/Progetti integrati di rete territoriale (PIRT), secondo le seguenti definizioni:

- Filiera lunga - insieme di attività che concorrono alla produzione, trasformazione, commercializzazione di un prodotto agricolo/agroindustriale, forestale o artigianale, partendo dalla produzione di base, fino alla vendita al consumatore finale.
- Filiera corta - integrazione dei produttori primari agricoli e forestali finalizzata alla riduzione degli intermediari commerciali per aumentare la redditività del settore primario; in particolare, per filiera corta si intende "una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori"
- Rete territoriale - forma di cooperazione (orizzontale e verticale) tra più soggetti operanti nel settore del turismo (microimprese, agriturismi, aziende agricole, enti locali, associazioni, ecc.) e dell'economia rurale, al fine di superare gli svantaggi della frammentazione e della piccola dimensione delle imprese presenti nei territori GAL, favorendo economie di scala ed un incremento della competitività grazie alla cooperazione nello sviluppo di un nuovo progetto comune. La rete può avere natura settoriale o intersettoriale e si costituisce per realizzare un progetto comune coerente con la strategia di sviluppo locale del GAL, o di più GAL, sul territorio in cui opera.

Secondo quanto previsto dalla SSL, il presente bando prevede la presentazione di "Progetti Integrati di Filiera" (PIF)/ Progetti integrati di rete territoriale (PIRT) nell'ambito delle seguenti filiere/reti strategiche prioritarie individuate dalla SSL stessa:

- ✓ filiera vitivinicola
- ✓ filiera ortofrutta (compresa la frutta a guscio)

- ✓ filiera lattiero caseario
- ✓ filiera carne e salumi
- ✓ filiera erbe officinali ed aromatiche
- ✓ filiera miele
- ✓ filiera cereali e legumi
- ✓ filiera legno
- ✓ filiera multiprodotto (comprendente più produzioni di quelle individuate ai punti precedenti)
- ✓ rete turistica e commerciale
- ✓ filiera/rete mista (produzioni e servizi)

A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Il beneficiario è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal PIF/PIRT, che aderisce ad un intervento della SSL con i requisiti di ammissibilità previsti.

Possono presentare domanda di sostegno:

- **SRD01 Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.**

Tenuto conto della finalità dell'intervento e della prevalenza di un'agricoltura fortemente vocata alla competitività e/o alla specializzazione produttiva in determinate aree del paese, l'imprenditore agricolo, così come già definito in CR01 deve altresì possedere la qualifica di coltivatore diretto (CD) e/o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e il Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 e ss. mm.).

Il beneficiario può avere sede legale fuori area GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta siano collocate in area GAL (deducibile da visura camerale).

- **SRD03 Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura. L'imprenditore agricolo, così come già definito in CR01 deve altresì possedere la qualifica di coltivatore diretto (CD) e/o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 e ss. mm.).**

È prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile:

- a) agriturismo;
- b) agricoltura sociale;
- c) attività educative/didattiche;
- d) trasformazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE (ed eventualmente di una quota minoritaria di prodotti compresi nell'Allegato I) e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali.

Per l'azione a) la domanda di sostegno è ammissibile limitatamente ad aziende agricole che hanno titolo alla pratica dell'agriturismo secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 1/2019 e relativi atti applicativi.

Per l'azione b): è necessaria l'esistenza di una convenzione/intesa tra Ente Pubblico e impresa agricola finalizzata a definire l'intervento/servizio socio assistenziale da offrire alla popolazione e i rapporti tra impresa agricola ed Ente Pubblico.

La domanda di sostegno è ammissibile limitatamente ad aziende agricole iscritte all'Elenco Regionale delle Fattorie Sociali.

Per l'azione c): è necessaria la domanda di sostegno è ammissibile limitatamente alle aziende iscritte all'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche.

Per l'azione d) la domanda di sostegno è ammissibile per le aziende che attuano la trasformazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE (ed eventualmente di una quota minoritaria di prodotti compresi nell'Allegato I) e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali.

Il beneficiario può avere sede legale fuori area GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta siano collocate in area GAL (deducibile da visura camerale).

- **SRD13 Imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di trasformazione e/o commercializzazione** (per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale) dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Sono escluse, tuttavia, le seguenti tipologie di impresa:

- 1) imprese che effettuano la sola commercializzazione
- 2) imprese in difficoltà
- 3) imprese che hanno un fatturato derivante dalla lavorazione per conto terzi superiore ad una percentuale del 25% del totale complessivamente fatturato (ex ante)

Il beneficiario può avere sede legale fuori area GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta siano collocate in area GAL (deducibile da visura camerale).

- **SRD14 Microimprese e piccole imprese non agricole** ai sensi dell'allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, con sede operativa in area GAL.

Il beneficiario può avere sede legale fuori area GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta siano collocate in area GAL (deducibile da visura camerale).

Inoltre, possono partecipare al progetto integrato anche i **partecipanti indiretti**, ovvero soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del PIF/PIRT, che beneficiano di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del progetto stesso, pur non richiedendo contributi nell'ambito del PIF/PIRT. In questa categoria possono rientrare soggetti che non possiedono i requisiti per accedere ai singoli interventi della SSL, anche esterni all'area del GAL. I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo e possono partecipare a più PIF/PIRT anche nell'ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento

A.4 Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del soggetto richiedente la presentazione di un'unica domanda di sostegno.

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando è fissata in **494.436,5 €**, così suddivisa:

INTERVENTO	DOTAZIONE FINANZIARIA (€)
SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	227.113,00
SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	106.108,30
SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	92.754,00
SRD14 Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali	68.461,20

A.6 Scadenze presentazione della domanda

Le domande di sostegno possono essere presentate dal 24.11.2025 e fino alle ore 12,00 del 31.05.2026 15.06.2026, pena la non ricevibilità della domanda stessa.

Le domande devono essere presentate con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel par. *F.2.2 Presentazione delle domande*.

Per ulteriori dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. *F.1 Procedimento amministrativo*.

A.7 Requisiti di ammissibilità del Progetto Integrato di Filiera (PIF)/Progetto Integrato di Rete Territoriale (PIRT)

PIF - Progetto integrato di filiera: forma di cooperazione (orizzontale e verticale) che prevede lo scambio di beni tra più soggetti economici (microimprese, agriturismi, aziende agricole, enti locali, associazioni, ecc.), al fine di superare gli svantaggi della frammentazione e della piccola dimensione delle imprese presenti nei territori GAL, favorendo economie di scala e un incremento della competitività grazie alla cooperazione nello sviluppo di un nuovo progetto comune. La filiera può avere natura settoriale o intersettoriale e si costituisce per realizzare un progetto comune coerente con la strategia di sviluppo locale del GAL, o di più GAL, sul territorio in cui opera.

PIRT - Progetto integrato di rete territoriale: forma di cooperazione (orizzontale e verticale) che prevede lo scambio di servizi tra più soggetti economici (microimprese, agriturismi, aziende agricole, enti locali, associazioni, ecc.), al fine di superare gli svantaggi della frammentazione e della piccola dimensione delle imprese presenti nei territori GAL, favorendo economie di scala e un incremento della competitività grazie alla cooperazione nello sviluppo di un nuovo progetto comune. La rete può avere natura settoriale o intersettoriale e si costituisce per realizzare un progetto comune coerente con la strategia di sviluppo locale del GAL, o di più GAL, sul territorio in cui opera.

È possibile la realizzazione di Progetti integrati di rete e filiera all'interno dei quali sia previsto lo scambio sia di beni sia di servizi.

Le domande di sostegno devono riguardare PIF e/o PIRT che possiedano le seguenti caratteristiche:

- essere presentato in forma aggregata da un minimo di tre soggetti, di cui almeno due beneficiari diretti;
- prevedere un Accordo scritto firmato da tutti i partner (beneficiari diretti ed indiretti) che vincoli gli stessi partecipanti alla realizzazione degli interventi previsti, e che contenga gli obblighi e gli impegni reciproci delle parti al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'accordo stesso. L'accordo dovrà avere una durata minima di 3 anni dalla data di comunicazione esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento di saldo dell'ultimo intervento. A ogni PIF/PIRT deve corrispondere un unico Accordo di filiera/rete;
- essere coordinato da un soggetto capofila, non necessariamente un beneficiario diretto, individuato dall'Accordo di filiera o di rete (es. cooperativa, consorzio, impresa di trasformazione o di distribuzione etc.). Il capofila:
 - rappresenta i partecipanti al progetto;
 - è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con il GAL nell'ambito della filiera o rete. Qualora il capofila non presenti domanda di sostegno, dovrà individuare altro partecipante diretto come tramite per le comunicazioni attraverso la piattaforma SIAP;
 - segue la realizzazione del progetto di filiera, curando gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto nei tempi previsti.

- coinvolgere come beneficiari (partecipanti diretti) le aziende agricole, forestali, imprese di trasformazione e distribuzione, micro e piccole imprese non agricole, imprese turistiche, etc. Il partecipante diretto è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di filiera; deve aderire ad almeno uno degli interventi della SSL con i requisiti di ammissibilità previsti.
- possono aderire all'accordo anche dei partecipanti indiretti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del progetto di filiera che beneficiano di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del progetto stesso, pur non richiedendo contributi nell'ambito della filiera o rete. In questa categoria possono rientrare anche soggetti che non possiedono i requisiti per accedere ai singoli interventi della SSL (es. operatori della distribuzione, soggetti che forniscono servizi a supporto della filiera, soggetti operanti in aree territoriali esterne al GAL, ecc). I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo di filiera e possono partecipare a più progetti di filiera anche nell'ambito del medesimo settore /comparto/ raggruppamento.
- con riferimento al numero di domande di sostegno necessarie per la formulazione di un PIF/PIRT, queste devono essere proposte da imprese indipendenti l'una dall'altra (si veda allegato). Sono considerate indipendenti, ai fini del presente bando:
 - le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da altra impresa inserita nello stesso progetto integrato,
 - le imprese non partecipate in misura superiore al 25% o da persone fisiche o giuridiche che partecipano in misura analoga ad altra impresa inserita nello stesso progetto integrato. Tale percentuale non si applica alle piccole società cooperative a responsabilità limitata;
- I beneficiari dovranno dichiarare all'interno dell'Accordo di Filiera di avere partecipato alle attività informative organizzate dal GAL nel corso della pubblicazione del bando o negli incontri antecedenti alla sua pubblicazione, secondo le seguenti modalità:
 - incontri collettivi sul territorio
 - incontri individuali presso la sede del GAL/sede aziendale/attraverso la modalità della videoconferenza. In caso di problematiche relative alla connessione internet è possibile richiedere al GAL anche la modalità telefonica.

Al termine degli incontri in presenza il personale del GAL avrà cura di far compilare ai soggetti partecipanti l'apposito foglio firme. La presenza della firma da parte di ogni sottoscrittore (in qualità di beneficiario diretto) dell'Accordo di Filiera sarà oggetto di verifica in fase di istruttoria della domanda di sostegno. In caso di incontro in videoconferenza/modalità telefonica sarà cura del GAL registrare la riunione o redigere apposito verbale con elenco dei partecipanti e argomenti discussi.

- Le attività informative avranno i seguenti contenuti:
 - modalità di partecipazione al bando, interventi e spese ammissibili, natura e impegni degli Accordi di Filiera;
 - metodi di valutazione e formazione delle graduatorie;
 - obblighi e responsabilità derivanti dalla partecipazione al Progetto Integrato di Filiera (es: monitoraggio annuale rispetto degli impegni di scambio di prodotti/servizi/collaborazioni).

Nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria finale, un soggetto inserito in un progetto di filiera/rete rinunci a dare esecuzione all'intervento di propria competenza, la Commissione di Valutazione/funzionario istruttore esaminerà se, in sua assenza, il progetto integrato nel suo complesso possa essere ancora ammesso a finanziamento, ai sensi della graduatoria approvata.

Per conservare l'ammissibilità al finanziamento del PIF/PIRT è necessario rispettare i seguenti criteri:

- il rispetto delle finalità del progetto, coinvolga con azioni/impegni definiti e definibili ogni partecipante alla filiera/rete;
- mantenere almeno un minimo di tre soggetti, di cui almeno due beneficiari diretti,
- mantenere almeno due fasi di filiera

In caso di risposta affermativa, il contributo viene regolarmente erogato in capo ai soggetti restanti.

In caso, invece, di risposta negativa, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera/rete perdono qualsiasi diritto al contributo, a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione al GAL della rinuncia, inseriscano nell'accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante. Le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, il beneficiario subentrante abbia punteggio sufficiente per rimanere all'interno della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento. In ogni caso devono rimanere almeno due soggetti beneficiari diretti.

A.8 Criteri di selezione

La presentazione delle domande, l'istruttoria e la selezione avverranno secondo la seguente procedura:

- ciascuno dei partecipanti al PIF/PIRT che intende richiedere un contributo a valere sul presente bando presenta al GAL la propria domanda di sostegno con le modalità di cui ai paragrafi successivi, relativi ai singoli interventi;
- alla valutazione di ogni singola domanda di contributo concorreranno due distinte valutazioni:
 1. valutazione dei contenuti dell'Accordo di Filiera/Rete a cui la domanda aderisce, sulla base dei criteri di valutazione descritti nel prospetto alla fine del presente paragrafo); tale valutazione sarà identica per tutte le domande di contributo aderenti a quell'Accordo di Filiera/Rete;
 2. valutazione dei contenuti della singola domanda di contributo, sulla base dei criteri di valutazione descritti nella sezione del bando dedicata all'intervento su cui la domanda è candidata.
- i punteggi che derivano dalle due valutazioni sono assegnati nei termini seguenti:
 - nella valutazione del PIF/PIRT verrà valutata anche la significatività del contributo dato dalla filiera/rete alla sostenibilità degli investimenti dei singoli partecipanti (Criterio B.1);
 - nella valutazione della Domanda di sostegno verrà valutata anche la significatività dell'apporto della singola domanda alla realizzazione del PIF/PIRT (Criterio B.2);
 - fatto pari a 100 il punteggio complessivo massimo attribuibile alla Domanda di sostegno (punteggio attribuito alla filiera/rete nel complesso + punteggio attribuito alla Domanda di sostegno), verrà dato peso maggiore alla valutazione del PIF/PIRT applicando un coefficiente pari al 60%, ottenendo il valore A;

- fatto pari a 100 il punteggio complessivo massimo attribuibile alla Domanda di sostegno (punteggio attribuito alla filiera/rete nel suo complesso + punteggio attribuito alla Domanda di sostegno), verrà nel contempo dato un peso minore alla valutazione della singola Domanda di sostegno applicando un coefficiente pari al 40%, ottenendo il valore B;
- il punteggio finale di ogni singola Domanda di sostegno sarà determinato dalla somma di A + B, ottenendo il valore C, che confluirà nella Graduatoria corrispondente all'Intervento su cui è stata candidata la singola Domanda;
- non sarà pertanto stilata un'unica Graduatoria comprendente tutte le domande riferite a un determinato PIF/PIRT e pervenute al GAL, ma per ogni Intervento sarà redatta una specifica Graduatoria che comprenderà esclusivamente le Domande di sostegno candidate su quell'Intervento. Al termine della selezione si otterranno quattro distinte Graduatorie, una per ciascuno degli Interventi compresi nel PIF/PIRT (Graduatoria per l'Intervento SRD01, Graduatoria per l'Intervento SRD03, Graduatoria per l'Intervento SRD13, Graduatoria per l'Intervento SRD14). Ne consegue che le singole Domande di sostegno, collocate nella Graduatoria di competenza dell'Intervento su cui sono state candidate, potranno essere finanziate fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di quel determinato Intervento.

Nel caso in cui ci siano domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse, per le filiere/reti che hanno beneficiari non finanziati, si valuta se è conservata la sola ammissibilità di filiera al finanziamento secondo i criteri del presente bando. Se l'ammissibilità è conservata, si finanziano tutti i beneficiari rimasti e si provvederà a sottoscrivere un nuovo accordo di filiera nel rispetto dei criteri del presente bando. I beneficiari esclusi possono decidere di partecipare all'accordo di filiera, pur senza ricevere finanziamenti. Se l'ammissibilità non è conservata la filiera non è ammissibile e quindi decadono tutti i beneficiari.

- la valutazione dei progetti di filiera/rete sarà effettuata applicando i seguenti criteri di selezione:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile Se PIF	Punteggio massimo attribuibile Se PIRT
A) CARATTERISTICHE DELLA FILIERA / RETE (56 PUNTI)	<p>1. Tipologia dell'accordo</p> <p>Il criterio valuta la natura e la stabilità dell'accordo stipulato dalle imprese aderenti, con riguardo alla capacità della filiera / rete territoriale di incidere in modo significativo sul settore economico di riferimento e sul sistema produttivo locale</p>	<p>a) Natura del vincolo</p> <p>Il punteggio è graduato in funzione del tipo di vincolo giuridico assunto dalle imprese aderenti in data successiva alla pubblicazione del bando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 punti se almeno il 40% delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite in una forma aggregativa non temporanea (consorzio, rete di impresa...) - 3 punti se almeno il 40% delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite in una forma aggregativa temporanea (ATS -RTI – ATI) - 0 punti se le imprese hanno sottoscritto l'accordo di filiera/rete ma non si prevede nessuna forma aggregativa 	6	6
	<p>b) Durata del vincolo</p> <p>2 punti per ogni anno di durata dell'accordo oltre il minimo di ammissibilità previsto dal bando per un massimo di 6 punti</p>	6	6	
	<p>2. Completezza della filiera/rete territoriale</p> <p>Il criterio valuta le ricadute del progetto integrato sulle diverse fasi della filiera o sull'operatività della rete</p>	<p>a) Diversificazione delle fasi della filiera</p> <p>Sono rappresentate le seguenti macro-fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produzione materia prima - Prima trasformazione e condizionamento semilavorato - Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento prodotto finito - Distribuzione e commercializzazione - Attivazione di servizi <p>(2 punti per ogni fase)</p>	10	

		<p>b) Diversificazione delle imprese coinvolte nell'accordo</p> <p>Sono presenti diverse tipologie di soggetti (esempio agriturismi, ristoratori, erogatori di servizi, aziende agricole, ...)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 tipologie di soggetti coinvolti: 2 punti - 3 tipologie di soggetti coinvolti: 5 punti - 4 tipologie di soggetti coinvolti: 10 punti 		10
	<p>3. Consistenza del progetto integrato</p> <p>Il criterio valuta il numero e la tipologia dei soggetti che aderiscono al progetto integrato, in funzione della strategia e delle priorità definite dalla Strategia di Sviluppo Locale¹.</p> <p>Valuta inoltre la presenza di accordi formalizzati con soggetti istituzionali e/o portatori di interessi collettivi, non ammissibili come beneficiari di contributo, ma comunque coinvolti nel progetto e in grado di portare valore aggiunto allo stesso (es. Comuni, Unioni Collinari, Associazioni di categoria, Consorzi, ...) e la presenza di produttori e la quantità di prodotti agricoli oggetto dell'accordo di filiera (il punteggio è assegnato solo in presenza di impegni oggettivi e verificabili assunti nell'ambito dell'accordo sottoscritto)</p>	<p>a) Numero delle imprese aderenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 punti per ogni impresa che aderisce alla filiera/rete territoriale e che propone un investimento nell'ambito del progetto integrato - 0,5 punti per ogni impresa che aderisce alla filiera/rete territoriale senza proporre un investimento nell'ambito del progetto integrato 	10	10
		<p>b) Numero produttori agricoli di base aderenti alla filiera:</p> <p>1 punto per ogni produttore agricolo di base coinvolto</p> <p>fino a un massimo di 5 punti</p>	5	5

¹ <https://www.galterreastigiane.it/strategia-sviluppo-locale-del-gal-ssl/>

	<p>4 Per PIF_ Priorità di filiera (in caso di filiera multiprodotto si considera la filiera predominante in termini di partecipazione di beneficiari)</p>	<p>a) Filiera agroalimentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ortofrutta non permanente, cereali, legumi: 7 punti - alberi da frutta permanenti, corilicoltura, castagni, piccoli frutti: 6 punti - vitivinicola 3 punti - altri prodotti 2 punti <p>Le filiere miste acquisiscono il punteggio corrispondente ai prodotti coinvolti attivamente per un massimo di 8 punti</p>	10	
	<p>Per PIRT_ Priorità di rete</p>	<p>b) Presenza nell'accordo di rete di imprese attive nell'ambito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erogazione servizi alle persone/imprese: 2 punti - Erogazione servizi al turista: 3 punto - Erogazione di servizi di in-coming: 2 punto - Operatori dell'ospitalità: 4 punti - Operatori della ristorazione: 4 punti 		10
	<p>5. Coinvolgimento nel progetto integrato di prodotti aderenti a regimi di qualità certificati</p> <p>(prodotti appartenenti ai sistemi di qualità certificati)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2 punti per ogni sistema di qualità certificato: DOP, IGP, DOC, BIOLOGICO (massimo 6 punti) <p>Tali certificazioni devono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 punto per ogni prodotto inserito nelle PAT Regione Piemonte (massimo 3 punti) <p>Il prodotto deve essere già iscritto nella lista PAT al momento della presentazione della domanda di sostegno</p>	9	9
<p>B) QUALITÀ DEL PROGETTO INTEGRATO (44 PUNTI)</p>	<p>1. Chiarezza e completezza nella descrizione dei contenuti del progetto integrato</p> <p>Il progetto propone e presenta analiticamente gli obiettivi, le modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro, i prodotti/servizi attesi, i sistemi di controllo dei risultati</p>	<p>a) Il criterio valuta la completezza descrittiva e analitica dei seguenti argomenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gli obiettivi della filiera/rete 2. le modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro per il funzionamento della filiera/rete 3. i prodotti e i servizi attesi (nuovi e non) 4. le risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione) 5. i sistemi di controllo dei risultati, comprese le garanzie di durabilità dell'accordo 	20	20

		<p>Per ognuno degli argomenti elencati (da 1 a 5) si applica il seguente punteggio di merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente = 0 punti - Sufficiente = 1 punti - Medio = 2 punti - Elevato = 3 punti - Notevole = 4 punti 		
	2. Grado di coerenza del progetto integrato con la SSL	<p>a) Con riferimento ai fattori ritenuti strategici dal GAL per lo sviluppo/consolidamento del sistema economico locale in base agli argomenti di seguito dettagliati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gli obiettivi della filiera 2. le modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro per il funzionamento della filiera 3. i prodotti e i servizi attesi (nuovi e non) 4. le risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione) 5. sostenibilità e impatto paesaggistico/ambientale del progetto integrato <p>Per ognuno degli argomenti elencati (da 1 a 5) si applica il seguente punteggio di merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente = 0 punti - Sufficiente = 1 punti - Medio = 2 punti - Elevato = 3 punti - Notevole = 4 punti 	20	20
	3. Innovazione	<p>a) Innovazione rispetto alle imprese aderenti:</p> <p>Il progetto integrato introduce, nel ciclo produttivo delle imprese aderenti, nuovi servizi e/o nuovi prodotti e/o processi innovativi</p> <p>SI: 2 punti NO: 0 punti</p> <p>b) Innovazione rispetto al territorio: il progetto integrato consente la realizzazione di un prodotto / servizio caratterizzato da significative innovazioni di prodotto o di processo</p>	4	4

		rispetto a prodotti / servizi analoghi già esistenti sul territorio del GAL SI: 2 punti; NO: 0 punti		
			100	100

Il punteggio massimo del Progetto di Filiera/Rete è pari a 100 punti (corrispondenti a 60 punti dopo la ponderazione), quello minimo di ammissibilità a finanziamento è di 30 punti (corrispondenti a 18 punti dopo la ponderazione).

B. Intervento SRD01, soggetti e risorse

B.1 Descrizione generale dell'Intervento SRD01

L'Intervento si inserisce nella SSL "Agire per il rafforzamento e lo sviluppo della filiera turistica integrata del territorio" del GAL Terre Astigiane nelle colline patrimonio dell'umanità (di seguito GAL Terre Astigiane) approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro dell'Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

Come previsto nella scheda SRG06 del PSP, trattandosi di operazione a favore dell'agricoltura, gli investimenti devono contribuire alla vitalità delle zone rurali e contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale delle zone più bisognose e non possono essere rivolte esclusivamente alla produttività e competitività delle imprese agricole. Pertanto, gli interventi di natura agricola sostenuti in ambito LEADER saranno in ogni caso marginali e coerenti con le esigenze di sviluppo locale delle aree interessate.

A tal fine l'intervento SRD01 può essere realizzato ESCLUSIVAMENTE attraverso progetti di filiera e/o rete territoriale

L'intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali.

Tali finalità saranno perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l'incremento della produttività e l'adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali.

B.2 Finalità e obiettivi dell'intervento SRD01

Nel territorio del GAL, l'intervento è attivato al fine di sostenere il sistema delle produzioni agricole locali, supportando il processo di crescita delle singole aziende e potenziando parallelamente il collegamento con gli altri settori economici del territorio (settori della trasformazione, commercializzazione, turistico).

Se da un lato tale intervento permette di realizzare investimenti nella singola azienda (modernizzazione delle attrezzature e degli impianti, introduzione di innovazione al livello di prodotto o di processo, incremento delle prestazioni climatico ambientali, ...) dall'altra si intendono stimolare i meccanismi di collegamento tra le imprese, al fine di consolidare reti di interconnessione fra operatori di settori diversi, rafforzando il sistema economico nel suo complesso.

Il rafforzamento che si intende perseguire è connesso all'intera filiera produttiva, partendo dalla parte agricola fino ad arrivare alla vendita del prodotto, che avvenga tramite commercializzazione diretta o attraverso il canale della somministrazione. La filiera è tenuta ad individuare un obiettivo comune, che porti complessivamente a migliorare la redditività delle singole imprese partecipanti ma anche di potenziare la filiera intera.

Sono ammissibili tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'Allegato I del TFUE (ad esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura); si partirà in particolare dal coinvolgimento delle filiere produttive locali, vitivinicoltura, ortofrutta (compresa la frutta a guscio), lattiero caseario, carne e salumi, cereali, ampliandosi a settori più marginali come

quello delle erbe officinali.

B.3 Beneficiari dell'intervento SRD01

Il beneficiario è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal PIF/PIRT, che aderisce all'intervento SRD01 con i requisiti di ammissibilità previsti.

Possono presentare domanda di sostegno:

SRD01 Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Tenuto conto della finalità dell'intervento e della prevalenza di un'agricoltura fortemente vocata alla competitività e/o alla specializzazione produttiva in determinate aree del paese, l'imprenditore agricolo, così come già definito in CR01 deve altresì possedere la qualifica di coltivatore diretto (CD) e/o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e il Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 e ss. mm.).

Il beneficiario può avere sede legale fuori area GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta siano collocate in area GAL (deducibile da visura camerale).

B.4 Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD01

B.4.1. Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile** è pari a € 50.000,00.

La **spesa minima ammissibile** è pari a € 5.000,00.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 50% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (in termini fisici e/o di importo, fatti salvi eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

B.4.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 40% delle spese ammesse e sostenute, sotto forma di contributo in conto capitale.

È prevista una maggiorazione del 10% se il beneficiario rientra nella categoria dei giovani agricoltori (41 anni non compiuti). Nel caso si tratti di società, al fine di verificare la condizione di capo

dell'azienda, si fa riferimento a quanto riportato nel CSR 2023-2027 al paragrafo “Elementi comuni a più interventi”.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

Nel caso in cui, a seguito di una variante in diminuzione e/o in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico *“Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo (60) e al capo I del presente regolamento (ABER)”*;

“L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo (61) per progetto CLLD non supera 200 000 EUR”.

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017 sono soggetti alla registrazione, prima della concessione degli stessi, sul Registro SIAN del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

B.5 Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno le operazioni proposte devono essere localizzate in Area GAL vale a dire nell'intero territorio dei seguenti Comuni:

AGLIANO TERME, AZZANO D'ASTI, BELVEGLIO, BRUNO, CALAMANDRANA, CALOSSO, CANELLI, CASTAGNOLE DELLE LANZE, CASTELLETTO MOLINA, CASTELNUOVO BELBO, CASTELNUOVO CALCEA, COAZZOLO, CORTIGLIONE, COSTIGLIOLE D'ASTI, FONTANILE, INCISA SCAPACCINO, ISOLA D'ASTI, MARANZANA, MOASCA, MOMBARUZZO, MOMBERCELLI, MONGARDINO, MONTALDO SCARAMPI, MONTEGROSSO D'ASTI, NIZZA MONFERRATO, QUARANTI, ROCCA D'ARAZZO, ROCCHETTA TANARO, SAN MARZANO OLIVETO, VAGLIO SERRA, VIGLIANO D'ASTI, VINCHIO.

B.6 Criteri di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sotto elencati:

- **CR05** - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più finalità già elencate nella apposita sezione della scheda e qui sinteticamente riportate:

- a) valorizzazione del capitale fondiario,
 - b) incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale,
 - c) miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione,
 - d) introduzione di innovazione tecnica e gestionale,
 - e) valorizzazione delle produzioni agricole aziendali.
- **CR06** – Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
 - **CR07** – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.
 - **CR08** – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 5.000,00 euro per domanda.
 - **CR10** - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari si stabilisce un importo massimo di spesa ammissibile pari a 50.000,00 euro.
 - **CR11** - Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.
 -
 - **CR12** - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività prima della presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dal GAL e non superiore a 24 mesi.
 - **CR14** - Per le operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alla lettera e) delle finalità del presente intervento, il prodotto primario agricolo (incluso nell'Allegato 1 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea) avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 51% di provenienza aziendale. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I al TFUE (con eventualmente una quota non rilevante di produzione non compresa nel citato Allegato I).
 - conseguimento del punteggio minimo dei criteri di selezione di cui al par. B.9 Criteri di selezione e graduatoria.

I criteri di ammissibilità sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

B.7 Investimenti ammissibili

B.7.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento di investimenti che devono essere riferiti alle attività di produzione agricola o alle attività connesse di trasformazione e vendita diretta nei limiti di seguito indicati:

- il prodotto primario avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 51% di produzione aziendale;
- relativamente all'applicazione della presente operazione, si precisa che sia il prodotto primario dell'azienda agricola avviato alla trasformazione sia l'output del processo di trasformazione devono essere prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE;
- in caso di vendita diretta il singolo imprenditore agricolo non può vendere esclusivamente le proprie produzioni.

Gli investimenti dovranno perseguire una o più finalità tra quelle di seguito elencate:

- valorizzazione del capitale fondiario;
- incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale;
- miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione;
- introduzione di innovazione tecnica e gestionale;
- valorizzazione delle produzioni agricole aziendali.

B.7.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

Il bando non ammette il finanziamento di:

- interventi con contenuti non coerenti con le finalità dell'Intervento (par. B.2), con gli investimenti ammissibili (par. B.7.1) e con le spese ammissibili (par. B.8.2);
- investimenti finanziabili dal D.M. vigente dell'OCM vino;
- investimenti finanziabili dal D.M. vigente dell'OCM apistico e dal Sottoprogramma regionale apicoltura 2023 2027 vigente.

B.8 Spese ammissibili

B.8.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B.8.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- investimenti di tipo fondiario limitatamente a quelli che garantiscono un'immediata messa a regime, pertanto immediatamente operativi nell'ambito degli obiettivi dell'accordo di filiera/rete (es. recinzioni pascoli fisse, impianti irrigui, attrezzature fisse stabilmente ancorate ecc...);
- investimenti di tipo edilizio:
 - ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali, compresi gli investimenti finalizzati alla vendita diretta, prevalentemente ma non esclusivamente, di prodotti agricoli di propria produzione in locali siti in fabbricati rurali interni all'azienda agricola o al centro aziendale²;
- acquisto o leasing, di macchine e/o attrezzature nuovi, comprese quelle informatiche (es. hardware), compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi;
- spese generali collegate alle spese di cui ai punti a), b) e c), nella misura massima del 12 % dell'importo totale degli investimenti ammessi a finanziamento, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;
- realizzazione di impianti di coltivazioni legnose agrarie poliennali (pioppeti esclusi) salvo quanto rientrante nell'ambito di applicazione della OCM;
- acquisto di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera/rete esclusivamente per quanto riguarda:
 - veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
 - autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti.

² Per quanto concerne l'OCM vino, si specifica che, per le aziende con qualifica di coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale la cui OTE è pari a 351, 352, 354 si devono escludere investimenti concernenti sia le spese per punti vendita (siano essi interni o esterni l'azienda) e spese per sale degustazione, mentre per le altre tipologie, tali spese possono essere considerate ammissibili.

Con riferimento al leasing la spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi). In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata.

Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ...), devono essere presentati progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico analitico redatto sulla base dell'Elenco Prezzi in Agricoltura, in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno; attualmente l'Elenco Prezzi vigente è quello del 2025, <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-alle-aziende/elenco-prezzi-agricoltura-2025>. Le voci sono presentate al netto e al loro di spese generali ed utili di impresa; la voce che va considerata è quella al lordo.

Si evidenzia che l'Elenco Prezzi in Agricoltura, non riporta le voci relative ai Lavori Edili, qualora le voci di costo non siano comprese nell'Elenco prezzi Agricoltura sopra citato, potranno essere utilizzate le voci del Prezzario Regionale Opere Pubbliche vigente all'atto della presentazione della domanda; attualmente quello vigente è quello del 2025, [.https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario-regione-piemonte-2025](https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario-regione-piemonte-2025)

B.8.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di diritti di produzione agricola;
- acquisto di diritti all'aiuto;
- acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- interessi passivi eccetto quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;
- investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, eccetto gli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;

- investimenti di imboscamento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboscamento e il rimboscamento;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento contenute nel presente CSR;
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- materiale usato;
- investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari;
- acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- acquisto di terreni, fabbricati e strutture esistenti;
- scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo;
- arredi per ufficio;
- veicoli stradali, diversi da quelli indicati al paragrafo precedente;
- trattorie agricole;
- contributi in natura (spese in economia) in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- leasing, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi;
- interessi passivi;
- spese non fatturate;
- spese di ammortamento;
- qualsiasi tipo di demolizione (ad eccezione delle aperture in breccia), rimozione, smontaggio, rimontaggio e assemblaggio di opere, manufatti e impianti esistenti che non sia direttamente funzionale e strettamente connesso alla realizzazione dell'investimento;
- tutte le spese relative a investimenti che ricadano tra i costi ammissibili dei vigenti Decreti Ministeriali per l'OCM vino e l'OCM miele;
- interventi di installazione di impianti di produzione di energia alternativa, investimenti in infrastrutture per le energie rinnovabili, investimenti in impianti per la generazione di energia elettrica;
- acquisti in leasing (salvo quanto specificato al paragrafo B.8.2);
- investimenti i cui pagamenti siano stati effettuati anteriormente la data di presentazione della domanda (tranne quanto specificato al paragrafo B.8.5);
- spese promozionali e/o di pubblicità (scatti fotografici, video, volantini, dépliant...);
- quanto altro non indicato tra le spese ammissibili.

Per IVA ed altre imposte, si veda il paragrafo successivo.

B.8.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

In coerenza con quanto stabilito dal Par. 4.7.3 del PSP e del Par. 5.8.3.7 del CSR, non è ammissibile a sostegno l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;

- non sia recuperabile dallo stesso. L’IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L’imposta di registro, se afferente a un’operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest’ultimo.

L’IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all’art. 3, comma 1, lettera e) del D. lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall’art. 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all’art. 3, comma 1, lettera e bis) del D. lgs. 446/97, come definite dall’art. 1 comma 2 del D. lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall’art. 10 del D. lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell’ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;
- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

B.8.5. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell’operazione.
3. in ogni caso **non sono** ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l’evento, anche quando l’ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento (UE) 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell’operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

B.8.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata, funzionante e conforme al Progetto / Piano di investimento ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro 12 mesi** dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. C.5.1 Domanda di Proroga, come normato con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), e attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. C.1 Procedimento amministrativo.

B.8.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a. nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- b. tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

In tema di verifica della cumulabilità, gli uffici istruttori faranno riferimento alle "Procedure di verifica del limite di cumulabilità con agevolazioni nazionali di carattere fiscale e altri aiuti" ed eventuali loro successive modifiche, approvate da ARPEA e pubblicate sul Sito istituzionale www.arpea.piemonte.it.

B.9 Criteri di selezione

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è valutata in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 10 del 13.11.2025:

BANDO SRD 01			
INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE			
Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile al criterio
	In base a criteri selezione del CSR, della SSL e linee guida e premialità desiderate		
A. CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO (30 punti)	1. Priorità alle domande presentate da imprese agricole il cui titolare sia un giovane imprenditore - giovane imprenditore (<41 anni)	Per quanto riguarda il beneficiario, si prenderà in considerazione: 1. l'età del titolare per le ditte individuali; 2. l'età media dei soci per le società di persone (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita); 3. l'età media dei soci amministratori per le società di capitale.	10

		NO: 0 SI: 10 punti	
	2. Domanda presentata da imprenditori agricoli professionali (IAP, si veda definizione in Premessa), sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati	Possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale NO: 0 punti SI: 3 punti	3
	3. Domande presentate da imprese agricole a prevalente partecipazione femminile	Per imprese a prevalente partecipazione femminile si intendono: - ditte individuali con titolare donna; - società di persone con maggioranza di soci donne (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita); - società di capitale con maggioranza dei soci amministratori donne. No: 0 punti Sì: 2 punti	2
	4. Produzioni peculiari del territorio lavorate dall'impresa	Ortofrutta non permanente, cereali, legumi: 10 punti Alberi da frutta permanenti, corilicoltura, castagni, piccoli frutti: 8 punti Vitivinicola: 6 punti Lattiero-caseario /carni e salumi: 4 punti Altri prodotti compresi nell'elenco di cui al paragrafo A2: 2 punti	10

	5. Adesione a regimi di qualità di cui all'art. 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Il richiedente ha già aderito alla data di presentazione della domanda al regime di qualità	5
B. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (16 punti)	6. Impresa localizzata in zona Natura 2000 o in altre aree ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico (L.R. 3/08/2015 n.19, Unesco)	Sulla base della localizzazione dell'investimento: - Parchi /sic/zps: 6 punti - zone Unesco (buffer e core zone): 8 punti	8
	7. Localizzazione intervento:	Intervento localizzato in un comune la cui popolazione residente, al 31 dicembre 2023, è: < 1.500 abitanti: 8 punti 1.500-5.0000 abitanti: 6 punti > 5.000 abitanti: 3 punti	8
C. QUALITÀ' DEL PROGETTO (30 punti)	8 Capacità dell'intervento di rispondere ai fabbisogni individuati nella SSL ³	Il progetto soddisfa pienamente i fabbisogni della SSL del GAL: 8 punti Il progetto soddisfa parzialmente i fabbisogni della SSL del GAL: 6 punti Il progetto soddisfa in maniera sufficiente i fabbisogni della SSL del GAL: 3 punti	8
	9. Interventi che permettano di incrementare l'occupazione	Se assunzione di almeno 1 unità a tempo indeterminato full time: 4 punti Se assunzione di almeno 1 unità a tempo indeterminato part time: 2 punti	4
	10. Coerenza con la SSL ⁴ :	La descrizione dell'intervento risulta minimale e approssimativa, la coerenza con gli obiettivi e finalità della SSL del	10

³ Paragrafo 2.3 della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), consultabile sul sito del GAL Terre Astigiane all'indirizzo https://www.galterreastigiane.it/wp-content/uploads/2024/05/c1-SSL_03_Terre-Astigiane.pdf

⁴ Paragrafo 3 della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), consultabile sul sito del GAL Terre Astigiane all'indirizzo https://www.galterreastigiane.it/wp-content/uploads/2024/05/c1-SSL_03_Terre-Astigiane.pdf

		<p>GAL è superficiale 3 punti</p> <p>La descrizione dell'intervento risulta parzialmente dettagliata e completa, la coerenza con gli obiettivi e finalità della SSL del GAL si evince ma in maniera limitata 6 punti</p> <p>La descrizione dell'intervento risulta dettagliata e completa, la coerenza con gli obiettivi e finalità della SSL del GAL si evince in maniera evidente 8 punti</p> <p>La descrizione dell'intervento risulta molto dettagliata e completa, la coerenza con gli obiettivi e finalità della SSL del GAL si evince in maniera evidente e gli aspetti innovativi dell'intervento permettono di ipotizzare effetti positivi di ampia portata anche al di là dell'attività della singola filiera/rete 10 punti</p>	
	<p>11. Il progetto risponde in modo innovativo ai fabbisogni evidenziati nell'analisi del territorio GAL e/o propone pratiche innovative (tecnologiche, digitali, ambientali, sociali, di processo/prodotto) rispetto allo stato dell'arte in atto in area GAL</p>	<p>- non innovativo: 0 punti; - innovativo: 4 punti; - molto innovativo: 8 punti.</p>	8
<p>D. SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA (24 punti)</p>	<p>12. Interventi a favore dell'accessibilità (non sono considerati gli adempimenti di legge)</p>	<p>Il progetto proposto prevede interventi specifici destinati alle persone con disabilità/difficoltà:</p> <p>SI: 3 punti NO: 0 punti</p>	3
	<p>13. Completezza e sostenibilità del progetto d'investimento</p>	<p>-Il progetto d'investimento risulta completo e sostenibile dal punto di vista descrittivo, tecnico ed economico: 6 punti</p>	6

	-Il progetto d'investimento risulta solo parzialmente completo e sostenibile dal punto di vista descrittivo, tecnico ed economico: 3 punti	
14. Performance ambientale. Il progetto prevede interventi /servizi / soluzioni organizzative ambientalmente sostenibili (si richiede una descrizione dettagliata degli interventi che dimostrino il rispetto dei principi ambientali, così come definiti nel Regolamento (UE) 2020/852)	- Adozione di almeno due interventi finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali e alla corretta gestione ambientale delle attività di impresa: 6 punti Adozione di un intervento finalizzato alla riduzione degli impatti ambientali e alla corretta gestione ambientale delle attività di impresa: 3 punti - Nessun intervento specifico: 0 punti	6
15. Aumento del potenziale numero di occupati Il piano aziendale prevede un incremento dell'occupazione	Se assunzione di almeno 1 unità a tempo indeterminato full time: 4 punti Se assunzione di almeno 1 unità a tempo indeterminato part time: 2 punti (L'incremento deve essere dimostrato in sede di trasmissione della domanda di saldo)	5
16. Rendimento economico	L'intervento realizzato non permette né un aumento di produzione, né un aumento di fatturato rispetto alla situazione dichiarata in fase di presentazione della domanda: 0 punti L'intervento realizzato permette un aumento della produzione oltre al 5% rispetto alla situazione dichiarata in fase di	4

	<p>presentazione della domanda</p> <p>2 punti</p> <p>L'intervento realizzato permette un aumento del fatturato oltre il 5% rispetto alla situazione dichiarata in fase di presentazione della domanda</p> <p>2 punti</p> <p>(L'incremento deve essere dimostrato in sede di trasmissione della domanda di saldo)</p>	
totale		100

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare almeno pari a 30 punti (prima della ponderazione). Al di sotto di tale soglia, la domanda non sarà ritenuta di per sé ammissibile a finanziamento. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.

La graduatoria sarà composta secondo quanto previsto al paragrafo A.8 Criteri di selezione.

Le condizioni necessarie a soddisfare i criteri sopra descritti, a seguito dei quali viene attribuito un punteggio, non devono essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

In caso di parità di punteggio verrà data priorità sulla base dell'ordine di presentazione

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie rispetto alla dotazione iniziale del Bando, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte.

Il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

B.10 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il soggetto richiedente sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- **essenziali:** quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- **accessori:** quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

B.10.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno e/o dell'ammissione a sostegno, con le eccezioni previste al par. B.8.5 Inizio e decorrenza delle spese;

- realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dal GAL, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dallo stesso;
- presentare la Progettazione di dettaglio necessaria ai fini dell'ammissione al sostegno entro i termini stabiliti dal presente bando (par. C.3.2 *Istruttoria di ammissione*);
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera;
- mantenere la stabilità degli investimenti finanziati per 5 anni, a partire dalla data di liquidazione del saldo; il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

B.10.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

La disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni è normata dalla Determinazione dirigenziale n. 357 del 13/05/2024, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/02/2024.

L'entità della riduzione del sostegno sarà definita con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione di prossima emanazione ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

Sono impegni accessori:

- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.6.6 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.

C. Intervento SRD03, soggetti e risorse

C.1 Descrizione generale dell'Intervento SRD03

L'Intervento si inserisce nella SSL "Agire per il rafforzamento e lo sviluppo della filiera turistica integrata del territorio" del GAL Terre Astigiane nelle colline patrimonio dell'umanità (di seguito GAL Terre Astigiane) approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro dell'Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

L'Intervento è finalizzato ad incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali.

L'intervento, sostenendo gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole, persegue l'obiettivo di concorrere all'incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l'attrattività delle aree rurali e, allo stesso tempo, contribuisce a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse.

C.2 Finalità e obiettivi dell'intervento SRD03

L'intervento prevede un sostegno alla realizzazione nelle aziende agricole di investimenti finalizzati a consentire lo svolgimento di attività complementari a quella di produzione agricola nelle zone rurali, in modo da garantire una integrazione del reddito quale condizione essenziale per il mantenimento nel lungo periodo dell'attività agricola

L'operazione concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, sostenendo interventi di miglioramento che consentono all'azienda di adottare soluzioni tecnologiche avanzate di prodotto, di processo e organizzative;
- sostenibilità ambientale, finanziando interventi relativi all'agriturismo (che rappresenta una forma sostenibile di turismo) e alle fattorie didattiche (che contribuiscono ad aumentare la consapevolezza dei problemi ambientali);
- stabilizzazione delle relazioni tra imprenditori.

Si vuole agevolare la fruizione turistica integrata del territorio sostenendo le aziende agricole sul territorio ed in particolare quelle con collocazione prossima agli itinerari presenti nel territorio del GAL e che mirano a diversificare l'attività svolta arricchendo l'offerta turistica in modo strutturale, attraverso il potenziamento della ricettività, l'attivazione di servizi al turista, Inoltre gli interventi potranno contribuire all'innalzamento qualitativo dell'offerta ricettiva e dei servizi turistici sul territorio.

Al fine di ridurre la frammentazione dell'offerta di prodotti locali e per creare valore aggiunto alle produzioni attraverso la trasformazione e la vendita sul territorio si intende aprire il bando anche in filiera. Si mirerà ad ottenere la veicolazione di prodotti locali di qualità e la connessione della fruizione turistica lungo gli itinerari presenti con le attività imprenditoriali agricole, turistiche e del commercio. Il tutto mira a stabilizzare le relazioni tra gli imprenditori in chiave intersettoriale e integrata.

Complessivamente, l'impegno è di accompagnare le imprese a fare comunità per valorizzare la bellezza del paesaggio, il patrimonio Unesco e il buon cibo.

C.3 Beneficiari dell'intervento SRD03

Il beneficiario è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal PIF/PIRT, che aderisce all'intervento SRD03 con i requisiti di ammissibilità previsti.

Possono presentare domanda di sostegno:

- **SRD03 Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura. L'imprenditore agricolo, così come già definito in CR01 deve altresì possedere la qualifica di coltivatore diretto (CD) e/o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 e ss. mm.).**

È prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile:

- a) agriturismo;
- b) agricoltura sociale;
- c) attività educative/didattiche;
- d) trasformazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE (ed eventualmente di una quota minoritaria di prodotti compresi nell'Allegato I) e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali.

Per l'azione a) la domanda di sostegno è ammissibile limitatamente ad aziende agricole che hanno titolo alla pratica dell'agriturismo secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 1/2019 e relativi atti applicativi.

Per l'azione b): è necessaria l'esistenza di una convenzione/intesa tra Ente Pubblico e impresa agricola finalizzata a definire l'intervento/servizio socio assistenziale da offrire alla popolazione e i rapporti tra impresa agricola ed Ente Pubblico.

La domanda di sostegno è ammissibile limitatamente ad aziende agricole iscritte all'Elenco Regionale delle Fattorie Sociali.

Per l'azione c): è necessaria la domanda di sostegno è ammissibile limitatamente alle aziende iscritte all'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche.

Per l'azione d) la domanda di sostegno è ammissibile per le aziende che operano nella trasformazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE (ed eventualmente di una quota minoritaria di prodotti compresi nell'Allegato I) e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali.

Il beneficiario può avere sede legale fuori area GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta siano collocate in area GAL (deducibile da visura camerale).

C.4 Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD03

C.4.1. Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile** è pari € 50.000,00.

La **spesa minima ammissibile** è pari a € 5.000,00.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 50% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (in termini fisici e/o di importo, fatti salvi eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

C.4.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 40 % delle spese ammesse e sostenute, sotto forma di contributo in conto capitale.

È prevista una maggiorazione del 10% se il beneficiario rientra nella categoria dei giovani agricoltori (41 anni non compiuti). Nel caso si tratti di società, al fine di verificare la condizione di capo dell'azienda, si fa riferimento a quanto riportato nel CSR 2023-2027 al paragrafo "Elementi comuni a più interventi".

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

Nel caso in cui, a seguito di una variante in diminuzione e/o in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico *"Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo (60) e al capo I del presente regolamento (ABER)";*

“L’importo totale dell’aiuto concesso a norma del presente articolo (61) per progetto CLLD non supera 200 000 EUR”.

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017 sono soggetti alla registrazione, prima della concessione degli stessi, sul Registro SIAN del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

C.5 Localizzazione dell’operazione

Ai fini dell’ammissibilità al sostegno le operazioni proposte devono essere localizzate in Area GAL vale a dire nell’intero territorio dei seguenti Comuni:

AGLIANO TERME, AZZANO D’ASTI, BELVEGLIO, BRUNO, CALAMANDRANA, CALOSSO, CANELLI, CASTAGNOLE DELLE LANZE, CASTELLETTO MOLINA, CASTELNUOVO BELBO, CASTELNUOVO CALCEA, COAZZOLO, CORTIGLIONE, COSTIGLIOLE D’ASTI, FONTANILE, INCISA SCAPACCINO, ISOLA D’ASTI, MARANZANA, MOASCA, MOMBARUZZO, MOMBERCCELLI, MONGARDINO, MONTALDO SCARAMPI, MONTEGROSSO D’ASTI, NIZZA MONFERRATO, QUARANTI, ROCCA D’ARAZZO, ROCCHETTA TANARO, SAN MARZANO OLIVETO, VAGLIO SERRA, VIGLIANO D’ASTI, VINCHIO.

C.6 Criteri di ammissibilità

Ai fini dell’ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sotto elencati:

- ✓ CR10 – Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più finalità già elencate nella apposita sezione della scheda e qui sinteticamente riportate:
 - agriturismo;
 - agricoltura sociale;
 - attività educative/didattiche;
 - trasformazione di prodotti agricoli.

- ✓ CR11 - Le attività relative alla lettera d) trasformazione prodotti devono avere ad oggetto prodotti primari agricoli inclusi nell’Allegato 1 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea per almeno il 51% di provenienza aziendale. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve essere un prodotto non incluso nell’Allegato 1 al TFUE.

- ✓ CR12 - Sono ammissibili a sostegno gli interventi all’interno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa.

- ✓ CR14 - Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Piano Aziendale e/o di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento;

- ✓ CR15 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 5.000,00 euro.
- ✓ CR16 – Per le medesime finalità di cui al CR15 si stabilisce un importo massimo di spesa ammissibile pari a 50.000,00 euro.
- ✓ CR17 – Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività prima della presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate entro i 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte.
- ✓ conseguimento del punteggio minimo dei criteri di selezione di cui al par. B.7 Criteri di selezione e graduatoria.

I criteri di ammissibilità sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l’inammissibilità della domanda di sostegno.

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

C.7 Investimenti ammissibili

C.7.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento di:

Per l’azione a):

- ✓ Interventi di realizzazione/ miglioramento delle strutture agrituristiche: camere, spazi per la somministrazione di alimenti e bevande, spazi esterni, ...;
- ✓ Interventi di realizzazione/completamento/potenziamento di servizi al turista per favorire una fruizione integrata del territorio: fruizione escursionistica, ludica, ricreativa, culturale (servizi connessi al benessere, attività di svago, allestimenti percorsi, laboratori dimostrativi di cucina, laboratori connessi a prodotti di tipo artigianale, ...);

Per l’azione b):

- ✓ Interventi finalizzati alla diversificazione in ambito sociale, ai sensi della Legge 141 del 2015 e della L. R. 1/2019⁵;

Per l'azione c):

- ✓ Interventi per l'accoglienza di gruppi/scuole/famiglie, per lo svolgimento di attività educative/didattiche (fattoria didattica, L.R. n. 1/2019);

Per l'azione d):

- ✓ Interventi di realizzazione di spazi e laboratori per la trasformazione dei prodotti agricoli.

C.7.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

Il bando non ammette il finanziamento di:

- ✓ interventi riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari;
- ✓ interventi per adeguamento a norme obbligatorie;
- ✓ interventi di manutenzione ordinaria.

C.8 Spese ammissibili

C.8.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

⁵ Articolo 2, Legge 141/2015 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale"

I) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

II) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

III) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

IV) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

C.8.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- a. interventi di ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo/ampliamento/manutenzione straordinaria (ai sensi del DPR 380/01), secondo le disposizioni e nel rispetto dei limiti di cui alla legge regionale 1/2019 e relativi provvedimenti amministrativi di attuazione, di edifici facenti parte dell'azienda agricola per la realizzazione di locali da adibirsi all'attività agrituristica/all'attività di diversificazione in ambito sociale/all'attività didattica/di ricovero scorte, laboratori per attività di trasformazione;
- b. acquisto, o leasing, di nuovi macchinari, impianti, attrezzature, arredi e allestimenti, inclusa la messa in opera;
- c. spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b), nella misura massima del 12 % dell'importo totale degli investimenti ammessi a finanziamento, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;
- d. investimenti immateriali:
 - acquisizione, sviluppo o diritto d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- e. acquisto automezzi collettivi per il trasporto turisti; si precisa che l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di persone è ammissibile con le seguenti limitazioni:
 - i veicoli non possono essere adibiti al servizio di linea;
 - i veicoli dovranno essere utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento dell'attività dell'impresa richiedente;
 - alla domanda di sostegno, al fine di comprovare la necessità dell'investimento, deve essere allegata una relazione contenente l'individuazione delle "categorie di utenti" di cui si prevede il trasporto nonché, in relazione ad un congruo intervallo temporale (es mensile), una descrizione del "come" e "quanto" sarà utilizzato il veicolo (indicazione delle "tratte" effettuate con relative distanze percorse, tempi di percorrenza e n° di "utenti" trasportati). Nella relazione dovranno altresì essere riportati i dati previsionali annui relativamente a chilometraggio percorso, tempi di percorrenza e n° di utenti;
 - i veicoli devono essere attrezzati per il trasporto di utenti con disabilità motorie (trasporto di carrozzine);
 - in linea generale è preferibile l'acquisto di veicoli con capienza massima di 9 posti compreso quello del conducente; nel caso in cui la tipologia di servizio erogato richiedesse una capienza di posti superiore, il GAL potrà ammettere l'investimento solo se il beneficiario avrà formalizzato un accordo per la gestione in comune del servizio con altri operatori turistici dell'area GAL, fermo restando che i veicoli potranno avere al massimo 17 posti compreso quello del conducente (minibus).

Si specifica che:

- ✓ con riferimento al leasing la spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi). In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata.
- ✓ gli interventi di recupero di edifici dovranno rappresentare al massimo il 50% del totale della spesa ammessa e risultano ammissibili solo se strettamente funzionali all'attuazione dell'iniziativa;
- ✓ gli interventi saranno valutati con riferimento al vigente Prezziario della Regione Piemonte (attualmente quello vigente è quello del 2025, <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario-regione-piemonte-2025>). Qualora questa modalità non fosse utilizzabile, sarà consentito ricorrere a una ricerca di mercato tramite l'utilizzo di tre preventivi, dettagliati e confrontabili, individuati a seguito di precise specifiche tecniche e che riportino chiaramente i singoli lavori/materiali/attrezzature di cui trattasi, a cui dovrà far seguito la presentazione della fattura quietanzata a consuntivo;
- ✓ gli investimenti richiesti in domanda dovranno avere come output prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE;
- ✓ nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
- ✓ per gli interventi di natura fondiaria/edile in generale, la disponibilità del bene oggetto di intervento deve essere comprovabile al momento della presentazione della domanda di sostegno tramite dichiarazione di assenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento accompagnata da specifica documentazione (atto notarile, delibera, altro) che riporti un riferimento riconducibile al vincolo di disponibilità nei confronti del richiedente per un periodo di almeno cinque (5) anni successivi alla data di pagamento finale del contributo. In particolare sarà ammessa la candidatura al contributo soltanto nei seguenti casi: bene in proprietà del richiedente; bene per il quale vi sia stipulazione, tra il proprietario e il richiedente, di un contratto regolarmente registrato istitutivo, in favore di quest'ultimo, di un diritto di godimento (es. locazione, comodato d'uso, ...), di durata almeno quinquennale dalla data di pagamento finale del contributo;
- ✓ l'intervento deve essere realizzato in modo tale che, ad intervento concluso e al momento del collaudo, sia pienamente garantita l'immediata fruibilità del servizio con le funzioni previste attivate in coerenza con le finalità del Bando;
- ✓ gli interventi parziali sono ammissibili - rispetto a progetti complessivi di più ampia portata che interessano lo sviluppo dell'impresa - solo se riguardanti una parte significativa e funzionalmente autonoma dell'edificio/ manufatto/area/investimento, se l'intervento parziale oggetto di domanda costituisce un lotto funzionale autonomo rispetto al progetto complessivo di sviluppo dell'impresa e a conclusione del lotto funzionale oggetto di domanda sia rispettata per quest'ultimo la condizione di piena e immediata fruibilità;
- ✓ il beneficiario deve assicurare la manutenzione inerente gli interventi realizzati e il vincolo di destinazione d'uso di cinque (5) anni dalla data di pagamento del saldo del contributo. Dal

momento della trasmissione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di durata del vincolo di destinazione d'uso, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salvo le variazioni preventivamente richieste al GAL e da questo autorizzate nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso (es. alienazione a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno ai sensi del presente Bando; sostituzione di attrezzature soggette a elevato rischio di usura, obsolescenza tecnologica ed inefficienza con nuove attrezzature aventi le medesime finalità e livello tecnologico non inferiore; ecc...) e fatte salve le eventuali cause di forza maggiore che dovranno essere valutate dal GAL.

C.8.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di diritti di produzione agricola;
- acquisto di diritti all'aiuto;
- acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio;
- acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;
- investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento contenute nel presente CSR;
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- materiale usato;

- acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
- realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o famigliari;
- acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli (compresi teleria, stoviglie e simili, minuterie, corredi reagenti chimici, bombole di azoto, CO2 o altri gas, piccoli attrezzi ad uso manuale...);
- contributi in natura in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, compresi i lavori realizzati con prestazioni lavorative volontarie dell'imprenditore e dei suoi familiari (cd. lavori in economia);
- qualsiasi tipo di demolizione (ad eccezione delle aperture in breccia), rimozione, smontaggio, rimontaggio e assemblaggio di opere, manufatti e impianti esistenti che non sia direttamente funzionale e strettamente connesso alla realizzazione dell'investimento;
- spese promozionali e/o di pubblicità (scatti fotografici, video, volantini, dépliant...);
- acquisto/acquisizione di autocarri e/o furgoni anche se attrezzati come negozi ambulanti;
- realizzazione di strutture per la vendita diretta e/o degustazione;
- investimenti i cui pagamenti siano stati effettuati anteriormente la data di presentazione della domanda (tranne quanto specificato al paragrafo B.6.5);
- tutte le spese relative a investimenti che ricadano tra i costi ammissibili dei vigenti Decreti Ministeriali per l'OCM vino e l'OCM miele;
- spese relative alla costruzione di piscine (struttura ed impianti);
- spese non fatturate;
- spese di ammortamento;
- leasing, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi (tranne quanto specificato al paragrafo C.8.2);
- investimenti non previsti nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente approvate dal GAL;
- investimenti in ambito produttivo (prodotti agroalimentari o artigianali);
- interventi di installazione di impianti di produzione di energia alternativa, investimenti in infrastrutture per le energie rinnovabili, investimenti in impianti per la generazione di energia elettrica;
- quanto altro non indicato tra le spese ammissibili.

Per IVA ed altre imposte, si veda il paragrafo successivo.

C.8.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

In coerenza con quanto stabilito dal Par. 4.7.3 del PSP e del Par. 5.8.3.7 del CSR, non è ammissibile a sostegno l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;

- non sia recuperabile dallo stesso. L’IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L’imposta di registro, se afferente a un’operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest’ultimo.

L’IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all’art. 3, comma 1, lettera e) del D. lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall’art. 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all’art. 3, comma 1, lettera e bis) del D. lgs. 446/97, come definite dall’art. 1 comma 2 del D. lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall’art. 10 del D. lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell’ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;
- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

C.8.5. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell’operazione.
3. in ogni caso **non sono** ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l’evento, anche quando l’ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento (UE) 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell’operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

C.8.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata, funzionante e conforme al Progetto / Piano di investimento ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro 12 mesi** dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. C.5.1 Domanda di Proroga, come normato con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), e attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. C.1 Procedimento amministrativo.

C.8.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- c. nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- d. tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

In tema di verifica della cumulabilità, gli uffici istruttori faranno riferimento alle “Procedure di verifica del limite di cumulabilità con agevolazioni nazionali di carattere fiscale e altri aiuti” ed eventuali loro successive modifiche, approvate da ARPEA e pubblicate sul Sito istituzionale www.arpea.piemonte.it.

C.9 Criteri di selezione

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è valutata in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 10 del 13.11.2025:

BANDO SRD 03**INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE**

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile al criterio
	In base a criteri selezione del CSR, della SSL e linee guida e premialità desiderate		
A. CARATTERISTICHE E DEL BENEFICIARIO (12 punti)	1. Priorità alle domande presentate da imprese agricole il cui titolare sia un giovane imprenditore - giovane imprenditore (<41 anni)	Per quanto riguarda il beneficiario, si prenderà in considerazione: 1. l'età del titolare per le ditte individuali; 2. l'età media dei soci per le società di persone (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita); 3. l'età media dei soci amministratori per le società di capitale. NO:0 SI: 10 punti	10
	3. Domande presentate da imprese agricole a prevalente partecipazione femminile	Per imprese a prevalente partecipazione femminile si intendono: - ditte individuali con titolare donna; - società di persone con maggioranza di soci donne (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita); - società di capitale con maggioranza dei soci amministratori donne.	2

		No: 0 punti Si: 2 punti	
B. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (18 punti)	4. Impresa localizzata in zona Natura 2000 o in altre aree ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico (L.R. 3/08/2015 n.19, Unesco)	Sulla base della localizzazione dell'investimento: - Parchi /sic/zps: 7 punti - zone Unesco (buffer e core zone): 9 punti	9
	5. Localizzazione intervento:	Intervento localizzato in un comune la cui popolazione residente, al 31 dicembre 2023, è: < 1.500 abitanti: 9 punti 1.500-5.0000 abitanti: 7 punti > 5.000 abitanti: 4 punti	9
C. QUALITÀ' DEL PROGETTO (40 punti)	6. Capacità dell'intervento di rispondere ai fabbisogni individuati nella SSL ⁶	Il progetto soddisfa pienamente i fabbisogni della SSL del GAL: 8 punti Il progetto soddisfa parzialmente i fabbisogni della SSL del GAL: 6 punti Il progetto soddisfa in maniera sufficiente i fabbisogni della SSL del GAL: 3 punti	8
	7. Interventi che permettano di incrementare l'occupazione	Se assunzione di almeno 1 unità a tempo indeterminato full time: 4 punti Se assunzione di almeno 1 unità a tempo indeterminato part time: 2 punti	4

⁶ Paragrafo 2.3 della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), consultabile sul sito del GAL Terre Astigiane all'indirizzo https://www.galterreastigiane.it/wp-content/uploads/2024/05/c1-SSL_03_Terre-Astigiane.pdf

		(L'incremento deve essere dimostrato in sede di trasmissione della domanda di saldo)	
	<p>8. Coerenza con la SSL:</p> <p>a) Interventi di realizzazione/miglioramento/ampliamento delle strutture agrituristiche: camere, spazi per la somministrazione alimenti e bevande, spazi esterni, ...;</p> <p>b) Interventi di realizzazione di nuovo/i servizio/i al turista per la fruizione escursionistica del territorio (allestimenti percorsi, ...);</p> <p>c) Interventi di realizzazione di nuovo/i servizio/i al turista per la fruizione ludica, ricreativa (servizi connessi al benessere, attività di svago);</p> <p>d) Interventi di realizzazione di nuovo/i servizio/i al turista per la fruizione culturale (laboratori dimostrativi di cucina, laboratori connessi a prodotti di tipo artigianale, ...);</p> <p>e) Interventi di potenziamento/completamento di servizio/i esistente/i al turista per la fruizione escursionistica, ludica, ricreativa, culturale (servizi connessi al benessere, attività di svago, allestimenti percorsi, laboratori dimostrativi di cucina, laboratori connessi a prodotti di tipo artigianale, ...);</p> <p>f) Interventi per l'attuazione della trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE;</p> <p>g) Interventi di realizzazione spazi per l'educazione</p>	<p>Per ogni tipologia di attività proposta, si valuta la coerenza con la SSL, da un minimo di 4 punti a un massimo di 8 punti (i punteggi sono cumulabili, fino a un max di 20 punti):</p> <p>a) 4 punti;</p> <p>b) 8 punti;</p> <p>c) 6 punti;</p> <p>d) 7 punti;</p> <p>e) 5 punti;</p> <p>f) 7 punti;</p> <p>g) 8 punti</p>	20

	ambientale, alimentare, in linea con gli obiettivi delle fattorie didattiche e/o sociali;		
	9. Il progetto risponde in modo innovativo ai fabbisogni evidenziati nell'analisi del territorio GAL e/o propone pratiche innovative (tecnologiche, digitali, ambientali, sociali, di processo/prodotto) rispetto allo stato dell'arte in atto in area GAL	- non innovativo: 0 punti; - innovativo: 4 punti; - molto innovativo: 8 punti.	8
D. SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA (30 punti)	10. Interventi a favore dell'accessibilità e della fruibilità "per tutti" (non sono considerati gli adempimenti di legge)	I servizi proposti prevedono interventi specifici destinati alle persone con disabilità/difficoltà: SI: 6 punti NO: 0 punti	6
	11. Completezza e sostenibilità del progetto d'investimento	-Il progetto d'investimento risulta completo e sostenibile dal punto di vista descrittivo, tecnico ed economico: 8 punti -Il progetto d'investimento risulta solo parzialmente completo e sostenibile dal punto di vista descrittivo, tecnico ed economico: 4 punti	8
	12. Performance ambientale. Il progetto prevede interventi /servizi / soluzioni organizzative ambientalmente sostenibili (si richiede una descrizione dettagliata degli interventi che dimostrino il rispetto dei principi ambientali, così come definiti nel Regolamento (UE) 2020/852)	- Adozione di almeno due interventi finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali e alla corretta gestione ambientale delle attività di impresa: 12 punti Adozione di un intervento finalizzato alla riduzione degli impatti ambientali e alla corretta gestione ambientale delle attività di impresa: 6 punti - Nessun intervento specifico: 0 punti	12

	13. Interventi che prevedono diversificazione in ambito sociale ⁷	La domanda deve comprendere in modo prevalente investimenti finalizzati all'ambito sociale (pari o superiore al 50% della spesa)	4
totale			100

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare almeno pari a 30 punti (prima della ponderazione). Al di sotto di tale soglia, la domanda non sarà ritenuta di per sé ammissibile a finanziamento. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.

La graduatoria sarà composta secondo quanto previsto al paragrafo A.8 Criteri di selezione.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità sulla base dell'ordine di presentazione.

Le condizioni necessarie a soddisfare i criteri sopra descritti, a seguito dei quali viene attribuito un punteggio, non devono essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie rispetto alla dotazione iniziale del Bando, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte.

Il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

⁷ Definizione da Legge 141/2015; L. R. 1/2019:

I) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

II) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

III) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

IV) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

C.10 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il soggetto richiedente sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- **essenziali:** quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- **accessori:** quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

C.10.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- ✓ dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno, con le eccezioni previste al par. C.8.5 Inizio e decorrenza delle spese;
- ✓ realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dal GAL, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dallo stesso;
- ✓ assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni;
- ✓ rispettare le condizioni e i limiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in relazione alle diverse tipologie di intervento compresa l'iscrizione nei relativi elenchi regionali, ove esistenti (es. fattorie didattiche, ecc.). Gli interventi che prevedono l'iscrizione dei soggetti richiedenti ad appositi elenchi regionali, ovvero comunicazione di avvio attività presso Enti Pubblici, comportano le relative iscrizioni/comunicazioni, al più tardi entro la conclusione degli investimenti.
- ✓ presentare la Progettazione di dettaglio necessaria ai fini dell'ammissione al sostegno entro i termini stabiliti dal presente bando;
- ✓ consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- ✓ concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera;
- ✓ mantenere la stabilità degli investimenti finanziati per 5 anni, a partire dalla data di liquidazione del saldo; il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

C.10.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

La disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni è normata dalla Determinazione dirigenziale n. 357 del 13/05/2024, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/02/2024.

L'entità della riduzione del sostegno sarà definita con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione di prossima emanazione ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

Sono impegni accessori:

- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.6.6 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.

D. Intervento SRD13, soggetti e risorse

D.1 Descrizione generale dell'Intervento SRD13

L'Intervento si inserisce nella SSL "Agire per il rafforzamento e lo sviluppo della filiera turistica integrata del territorio" del GAL Terre Astigiane nelle colline patrimonio dell'umanità (di seguito GAL Terre Astigiane) approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro dell'Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

Come previsto nella scheda SRG06 del PSP, trattandosi di operazione a favore dell'agricoltura, gli investimenti devono contribuire alla vitalità delle zone rurali e contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale delle zone più bisognose e non possono essere rivolte esclusivamente alla produttività e competitività delle imprese agricole. Pertanto, gli interventi di natura agricola sostenuti in ambito LEADER saranno in ogni caso marginali e coerenti con le esigenze di sviluppo locale delle aree interessate.

A tal fine l'intervento SRD13 può essere realizzato ESCLUSIVAMENTE attraverso progetti di filiera e/o rete territoriale.

L'intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali.

Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell'ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzato può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I.

Ai fini del presente intervento, per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale.

In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti che perseguano le finalità specifiche come di seguito descritto:

- a) valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- b) miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un'ottica di sostenibilità;
- c) miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere;
- d) adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- e) miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione,

- f) conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
- g) aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- h) apertura di nuovi mercati.

D.2 Finalità e obiettivi dell'intervento SRD13

Nel territorio del GAL, l'intervento viene attivato al fine di sostenere il sistema delle produzioni agricole locali, supportando il processo di crescita delle singole aziende e potenziando parallelamente il collegamento con gli altri settori economici del territorio (settore della produzione agricola e settore del turismo).

Se da un lato tale intervento permette di realizzare investimenti nella singola azienda (investimenti rivolti all'introduzione di nuovi processi, di nuovi prodotti, razionalizzazione dei cicli produttivi, tutela ambientale, in ottica di riutilizzo di sottoprodotti e scarti, efficientamento nell'utilizzo di input produttivi, tracciabilità, ...) dall'altra si intendono stimolare i meccanismi di collegamento tra le imprese, al fine di consolidare reti di interconnessione tra operatori di settori diversi, rafforzando il sistema economico nel suo complesso.

Il rafforzamento che si intende perseguire è connesso all'intera filiera produttiva, partendo dalla parte agricola fino ad arrivare alla vendita del prodotto, che avvenga tramite commercializzazione diretta o attraverso il canale della somministrazione. La filiera è tenuta ad individuare un obiettivo comune, che porti complessivamente a migliorare la redditività delle singole imprese partecipanti ma anche di potenziare la filiera intera. Sono ammissibili tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'Allegato I del TFUE (ad esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura), si è partiti in particolare nell'animazione dal coinvolgimento delle filiere produttive locali, vitivinicoltura, ortofrutta (compresa la frutta a guscio), lattiero caseario, carne e salumi, cereali, ampliandosi a settori minori come quello delle erbe officinali.

D.3 Beneficiari dell'intervento SRD13

Il beneficiario è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal PIF/PIRT, che aderisce all'intervento SRD13 con i requisiti di ammissibilità previsti.

Possono presentare domanda di sostegno:

- **SRD13 Imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di trasformazione e/o commercializzazione** (per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale) dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Sono escluse, tuttavia, le seguenti tipologie di impresa:

- 1) imprese che effettuano la sola commercializzazione

- 2) imprese in difficoltà
- 3) imprese che hanno un fatturato derivante dalla lavorazione per conto terzi superiore ad una percentuale del 25% del totale complessivamente fatturato (ex ante).

Il beneficiario può avere sede legale fuori area GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta siano collocate in area GAL (deducibile da visura camerale).

D.4 Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD13

D.4.1. Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile** è pari € 50.000,00.

La **spesa minima ammissibile** è pari a € 5.000,00.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 50% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (in termini fisici e/o di importo, fatti salvi eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

D.4.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 40 % delle spese ammesse e sostenute, sotto forma di contributo in conto capitale.

Per quanto riguarda i prodotti ottenuti dalla trasformazione non ricadenti nell'all.1 del TFUE sono ammesse a partecipare solamente le PMI con le seguenti aliquote di sostegno:

- Medie imprese sostegno del 10%
- Piccole imprese sostegno del 20%

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

Nel caso in cui, a seguito di una variante in diminuzione e/o in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico *“Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107,*

paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo (60) e al capo I del presente regolamento (ABER)";

"L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo (61) per progetto CLLD non supera 200 000 EUR".

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017 sono soggetti alla registrazione, prima della concessione degli stessi, sul Registro SIAN del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

D.5 Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno le operazioni proposte devono essere localizzate in Area GAL vale a dire nell'intero territorio dei seguenti Comuni:

AGLIANO TERME, AZZANO D'ASTI, BELVEGLIO, BRUNO, CALAMANDRANA, CALOSSO, CANELLI, CASTAGNOLE DELLE LANZE, CASTELLETTO MOLINA, CASTELNUOVO BELBO, CASTELNUOVO CALCEA, COAZZOLO, CORTIGLIONE, COSTIGLIOLE D'ASTI, FONTANILE, INCISA SCAPACCINO, ISOLA D'ASTI, MARANZANA, MOASCA, MOMBARUZZO, MOMBERCCELLI, MONGARDINO, MONTALDO SCARAMPI, MONTEGROSSO D'ASTI, NIZZA MONFERRATO, QUARANTI, ROCCA D'ARAZZO, ROCCHETTA TANARO, SAN MARZANO OLIVETO, VAGLIO SERRA, VIGLIANO D'ASTI, VINCHIO.

D.6 Criteri di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sotto elencati:

- ✓ CR02 – Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE (trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e commercializzazione di questi ultimi), non sono ammissibili le imprese in difficoltà laddove previsto della normativa unionale applicabile;
- ✓ CR04 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano uno o più finalità delle azioni previste nell'ambito del presente intervento.
- ✓ CR05 - Sono ammissibili a sostegno tutti i settori produttivi connessi alla trasformazione e commercializzazione, dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzato può non ricadere nell'Allegato I.
- ✓ CR06 – Per i beneficiari del presente intervento che siano anche produttori di materia prima agricola, l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente da soggetti terzi. La prevalenza è quantificata al 66% delle materie prime acquistate o conferite.

- ✓ CR07 - Al fine di assicurare una ricaduta positiva dell'investimento ai produttori agricoli di base, la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi deve provenire, per una determinata quota, dai predetti produttori agricoli singoli o associati. Il valore di detta quota è stabilito nella misura del 40%.
- ✓ CR08 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che le domande di sostegno siano corredate dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volti a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.
- ✓ CR09 - Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili domande di sostegno per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto della soglia di 5.000,00 euro.
- ✓ CR11 - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilita una soglia massima di spesa ammissibile pari a 50.000,00 euro per domanda di sostegno.
- ✓ CR13 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico sono ammissibili le operazioni avviate dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie (spese generali legate a progetti, consulenze, studi di fattibilità, ecc.) se sostenute successivamente alla data di pubblicazione del bando.
- ✓ conseguimento del punteggio minimo dei criteri di selezione di cui al par. D.9 Criteri di selezione e graduatoria.

I criteri di ammissibilità sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

- Clausola Deggendorf

Non sono concessi Aiuti di Stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati.

- Imprese in difficoltà

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER) e dagli “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)).

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

D.7 Investimenti ammissibili

D.7.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento di investimenti che concorrono a rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

L'intervento sostiene investimenti che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE a eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'Allegato I del TFUE ma in tal caso l'aliquota di sostegno è pari al 20% delle spese sostenute per le piccole imprese e al 10% per le medie imprese, sotto forma di contributo in conto capitale.

Per accedere agli aiuti, almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale.

D.7.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

Il bando non ammette il finanziamento di:

- ✓ interventi con contenuti non coerenti con le finalità dell'Intervento (par. D.2), con gli investimenti ammissibili (par. D.7.1) e con le spese ammissibili (par. D.8.2);
- ✓ investimenti finanziabili dal D.M. vigente dell'OCM vino;
- ✓ investimenti finanziabili dal D.M. vigente dell'OCM apistico e dal Sottoprogramma regionale apicoltura 2023 2027 vigente.

D.8 Spese ammissibili

D.8.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;

- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

D.8.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- investimenti di tipo edilizio destinati alla trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali:
 - ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali, compresi gli investimenti finalizzati alla vendita diretta, prevalentemente ma non esclusivamente, di prodotti aziendali in locali annessi allo stabilimento produttivo. Gli investimenti dovranno essere limitati a fabbricati esistenti con destinazione d'uso finalizzata allo sviluppo del prodotto di filiera;
- acquisto, o leasing, di macchine e/o attrezzature, comprese quelle informatiche (es. hardware) nuovi, compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi;
- investimenti per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, per la riduzione dei consumi idrici e per la prevenzione degli inquinamenti;
- spese generali collegate alle spese di cui ai punti a), b) e c), nella misura massima del 12 % dell'importo totale degli investimenti ammessi a finanziamento, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;
- acquisto di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera/rete esclusivamente per quanto riguarda:
 - veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
 - autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti;

Con riferimento al leasing la spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi). In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata.

Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ...), devono essere presentati progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico analitico redatto sulla base del Prezziario regionale vigente all'atto della candidatura (attualmente quello vigente è quello del 2025, <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere->

pubbliche/prezzario-regione-piemonte-2025). Il Computo Metrico dovrà essere comunque redatto in modo da consentire eventuali raffronti per le Domande di variante e soprattutto costituire documento (in progress) che accompagna con raffronti immediatamente leggibili, la procedura di realizzazione delle opere, dalla Domanda di sostegno a quella (eventuale) di acconto e a quella di saldo.

D.8.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di diritti di produzione agricola;
- acquisto di diritti all'aiuto;
- acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- interessi passivi eccetto quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;
- investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, eccetto gli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento contenute nel presente CSR;
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- materiale usato;
- investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari;
- acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- acquisto di terreni, fabbricati e strutture esistenti;
- scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo;
- veicoli stradali, diversi da quelli indicati al paragrafo precedente;
- contributi in natura (spese in economia) in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- leasing, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi (tranne quanto specificato al paragrafo D.8.2);
- interessi passivi;

- spese non fatturate;
- spese di ammortamento;
- spese promozionali e/o di pubblicità (scatti fotografici, video, volantini, dépliant...);
- interventi di installazione di impianti di produzione di energia alternativa, investimenti in infrastrutture per le energie rinnovabili, investimenti in impianti per la generazione di energia elettrica;
- qualsiasi tipo di demolizione (ad eccezione delle aperture in breccia), rimozione, smontaggio, rimontaggio e assemblaggio di opere, manufatti e impianti esistenti che non sia direttamente funzionale e strettamente connesso alla realizzazione dell'investimento;
- tutte le spese relative a investimenti che ricadano tra i costi ammissibili dei vigenti Decreti Ministeriali per l'OCM vino e l'OCM miele;
- investimenti i cui pagamenti siano stati effettuati anteriormente la data di presentazione della domanda (tranne quanto specificato al paragrafo D.8.5);
- quanto altro non indicato tra le spese ammissibili.

Per IVA ed altre imposte, si veda il paragrafo successivo.

D.8.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

In coerenza con quanto stabilito dal Par. 4.7.3 del PSP e del Par. 5.8.3.7 del CSR, non è ammissibile a sostegno l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D. lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D. lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D. lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D. lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;

- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

D.8.5. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione.
3. in ogni caso **non sono** ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento (UE) 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

D.8.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata, funzionante e conforme al Progetto / Piano di investimento ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro 12 mesi** dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. C.5.1 Domanda di Proroga, come normato con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), e attuata secondo le modalità

previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. C.1 Procedimento amministrativo.

D.8.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- e. nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- f. tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

In tema di verifica della cumulabilità, gli uffici istruttori faranno riferimento alle “Procedure di verifica del limite di cumulabilità con agevolazioni nazionali di carattere fiscale e altri aiuti” ed eventuali loro successive modifiche, approvate da ARPEA e pubblicate sul Sito istituzionale www.arpea.piemonte.it.

D.9 Criteri di selezione

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è valutata in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 10 del 13.11.2025:

BANDO SRD 13

INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile al criterio
	In base a criteri selezione del CSR, della SSL e linee guida e premialità desiderate		
<p align="center">A. CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO (35 punti)</p>	<p>1. Priorità alle domande presentate da imprese agricole il cui titolare sia un giovane imprenditore - giovane imprenditore (<41 anni)</p>	<p>Per quanto riguarda il beneficiario, si prenderà in considerazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'età del titolare per le ditte individuali; 2. l'età media dei soci per le società di persone (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita); 3. l'età media dei soci amministratori per le società di capitale. <p>NO:0 punti SI: 10 punti</p>	10
	<p>2. Imprese artigiane ai sensi della legge quadro 443/1985 e smi</p>	<p>Domanda presentata da un'impresa artigiana 3 punti</p> <p>Domanda presentata da un'impresa artigiana riconosciuta dal marchio Eccellenza artigiana Regione Piemonte 5 punti</p>	5
	<p>3. Livello di coinvolgimento dei produttori primari locali</p>	<p>Il richiedente dimostra un approvvigionamento oltre il 45% della materia prima lavorata di provenienza extra-aziendale da produttori primari locali:</p>	3

	3 punti	
4. Domande presentate da imprese a prevalente partecipazione femminile	<p>Per imprese a prevalente partecipazione femminile si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ditte individuali con titolare donna; - società di persone con maggioranza di soci donne (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita); - società di capitale con maggioranza dei soci amministratori donne. <p>No: 0 punti Sì: 2 punti</p>	2
5. Produzioni peculiari del territorio lavorate dall'impresa	<p>Ortofrutta non permanente, cereali, legumi 10 punti</p> <p>Alberi da frutta permanenti, corilicoltura, castagni, piccoli frutti 8 punti</p> <p>Vitivinicola 6 punti</p> <p>Lattiero-caseario /carni e salumi 4 punti</p> <p>Altri prodotti compresi nell'elenco di cui al prg. A2 2 punti</p>	10
6. Adesione a regimi di qualità di cui all'art. 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013	<p>Il richiedente ha già aderito alla data di presentazione della domanda al regime di qualità</p> <p>Sì: 5 punti</p>	5

		No: 0 punti	
B. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (16 punti)	7. Impresa localizzata in zona Natura 2000 o in altre aree ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico (L.R. 3/08/2015 n.19, Unesco)	Sulla base della localizzazione dell'investimento: - Parchi /sic/zps: 6 punti - zone Unesco (buffer e core zone): 8 punti	8
	8. Localizzazione intervento:	Intervento localizzato in un comune la cui popolazione residente, al 31 dicembre 2023, è: < 1.500 abitanti: 8 punti 1.500-5.0000 abitanti: 6 punti > 5.000 abitanti: 3 punti	8
C. QUALITÀ' DEL PROGETTO (22 punti)	10. Interventi che permettano di incrementare l'occupazione	Se assunzione di almeno 1 unità a tempo indeterminato full time: 4 punti Se assunzione di almeno 1 unità a tempo indeterminato part time: 2 punti remento deve essere dimostrato in sede di trasmissione della domanda di saldo)	4
	11. Coerenza con la SSL ⁸ :	La descrizione dell'intervento risulta minimale e approssimativa, la coerenza con gli obiettivi e finalità della SSL del GAL è superficiale 3 punti La descrizione dell'intervento risulta parzialmente dettagliata e completa la coerenza con gli obiettivi e finalità della SSL del GAL si evince ma in maniera limitata 6 punti	10

⁸ Paragrafo 3 della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), consultabile sul sito del GAL Terre Astigiane all'indirizzo https://www.galterreastigiane.it/wp-content/uploads/2024/05/c1-SSL_03_Terre-Astigiane.pdf

		<p>La descrizione dell'intervento risulta dettagliata e completa, la coerenza con gli obiettivi e finalità della SSL del GAL si evince in maniera evidente 8 punti</p> <p>La descrizione dell'intervento risulta molto dettagliata e completa, la coerenza con gli obiettivi e finalità della SSL del GAL si evince in maniera evidente e gli aspetti innovativi dell'intervento permettono di ipotizzare effetti positivi di ampia portata anche al di là dell'attività della singola filiera/rete 10 punti</p>	
	12. Il progetto risponde in modo innovativo ai fabbisogni evidenziati nell'analisi del territorio GAL e/o propone pratiche innovative (tecnologiche, digitali, ambientali, sociali, di processo/prodotto) rispetto allo stato dell'arte in atto in area GAL	<p>- non innovativo: 0 punti; - innovativo: 4 punti; - molto innovativo: 8 punti.</p>	8
D. SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA (27 punti)	13. Interventi a favore dell'accessibilità (non sono considerati gli adempimenti di legge)	<p>Il progetto proposto prevede interventi specifici destinati alle persone con disabilità/difficoltà:</p> <p>SI: 3 punti NO: 0 punti</p>	3
	14. Completezza e sostenibilità del progetto d'investimento	<p>-Il progetto d'investimento risulta completo e sostenibile dal punto di vista descrittivo, tecnico ed economico: 4 punti</p> <p>Il progetto d'investimento risulta solo parzialmente completo e sostenibile dal punto di vista descrittivo, tecnico ed economico: 2 punti</p>	4

	<p>15. Performance ambientale. Il progetto prevede interventi /servizi / soluzioni organizzative ambientalmente sostenibili</p> <p>(si richiede una descrizione dettagliata degli interventi che dimostrino il rispetto dei principi ambientali, così come definiti nel Regolamento (UE) 2020/852)</p>	<p>- Adozione di almeno due interventi finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali e alla corretta gestione ambientale delle attività di impresa: 10 punti</p> <p>Adozione di un intervento finalizzato alla riduzione degli impatti ambientali e alla corretta gestione ambientale delle attività di impresa: 5 punti</p> <p>- Nessun intervento specifico: 0 punti</p>	10
	<p>16. Consumo di suolo</p> <p>(da attribuire solo in presenza di interventi edili)</p>	<p>- l'investimento non prevede consumo di suolo: 2 punti</p> <p>- l'investimento prevede consumo di suolo: 0 punti</p>	2
	<p>16. Aumento del potenziale numero di occupati</p> <p>Il piano aziendale prevede un incremento dell'occupazione</p>	<p>unità a tempo indeterminato full time: 4 punti</p> <p>Se assunzione di almeno 1 unità a tempo indeterminato part time: 2 punti</p> <p>(L'incremento deve essere dimostrato in sede di trasmissione della domanda di saldo)</p>	4
	<p>17. Rendimento economico</p>	<p>L'intervento realizzato non permette né un aumento di produzione, né un aumento di fatturato rispetto alla situazione dichiarata in fase di presentazione della domanda: 0 punti</p> <p>L'intervento realizzato permette un aumento della</p>	4

	<p>produzione oltre al 5% rispetto alla situazione dichiarata in fase di presentazione della domanda: 2 punti</p> <p>L'intervento realizzato permette un aumento del fatturato oltre il 5% rispetto alla situazione dichiarata in fase di presentazione della domanda: 2 punti</p> <p>(L'incremento deve essere dimostrato in sede di trasmissione della domanda di saldo)</p>	
totale		100

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare almeno pari a 30 punti (prima della ponderazione). Al di sotto di tale soglia, la domanda non starà ritenuta di per sé ammissibile a finanziamento. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.

La graduatoria sarà composta secondo quanto previsto al paragrafo A.8 Criteri di selezione.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità sulla base dell'ordine di presentazione.

Le condizioni necessarie a soddisfare i criteri sopra descritti, a seguito dei quali viene attribuito un punteggio, non devono essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie rispetto alla dotazione iniziale del Bando, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte.

Il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

D.10 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il soggetto richiedente sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- **essenziali:** quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- **accessori:** quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

D.10.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- ✓ dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno, con le eccezioni previste al par. B.6.5 Inizio e decorrenza delle spese;
- ✓ realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dal GAL, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dallo stesso;
- ✓ presentare la Progettazione di dettaglio necessaria ai fini dell'ammissione al sostegno entro i termini stabiliti dal presente bando;
- ✓ consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- ✓ concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera;
- ✓ mantenere la stabilità degli investimenti finanziati per 5 anni, a partire dalla data di liquidazione del saldo; il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti;
- ✓ Al fine di assicurare una ricaduta positiva dell'investimento ai produttori agricoli di base, la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi deve provenire, per una determinata quota, dai predetti produttori agricoli singoli o associati e a mantenere tale impegno per 5 anni. Il valore di detta quota è stabilito nella misura del 40%.

D.10.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

La disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni è normata dalla Determinazione dirigenziale n. 357 del 13/05/2024, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/02/2024.

L'entità della riduzione del sostegno sarà definita con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione di prossima emanazione ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

Sono impegni accessori:

- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.6.6 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.

E. Intervento SRD14, soggetti e risorse

E.1 Descrizione generale dell'Intervento SRD14

L'Intervento è finalizzato ad incentivare la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali sostenendo investimenti di attività imprenditoriali con finalità produttive.

In tal senso l'obiettivo dell'intervento è il mantenimento dell'attrattività delle aree rurali contrastando il progressivo spopolamento al quale queste sono soggette.

Allo stesso tempo l'intervento mira a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali supportando i servizi, le attività imprenditoriali e più in generale le iniziative e gli investimenti che valorizzano le risorse locali contribuendo alla rivitalizzazione del mercato del lavoro in particolare per i giovani e per le donne.

E.2 Finalità e obiettivi dell'intervento SRD14

L'intervento prevede un sostegno alla realizzazione di investimenti finalizzati ad agevolare la fruizione turistica integrata del territorio sostenendo le imprese extra agricole. Gli interventi potranno contribuire all'innalzamento qualitativo dell'offerta ricettiva e dei servizi oggi presenti sul territorio. Saranno sovvenzionabili gli investimenti volti allo sviluppo di attività extra-agricole in un'ottica integrata e multisettoriale tra cui:

- attività commerciali nell'ambito del turismo rurale che abbiano una specifica connessione alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti. Potranno essere sia produttive che non, connesse ai diversi comparti dell'economia rurale: accoglienza, ospitalità e piccola ricettività, fornitura di servizi al turismo, ristorazione, attività ludico sportive indoor e outdoor;
- attività di artigianato tradizionale (prodotti non compresi nell'allegato I TFUE) che contribuiscano alla valorizzazione turistica del territorio e allo sviluppo del turismo d'impresa;
- fornitura di servizi alle persone, strumentali al miglioramento delle condizioni di vita nei territori rurali e servizi alle imprese.

Al fine di ridurre la frammentazione dell'offerta di prodotti locali e per creare valore aggiunto alle produzioni attraverso la trasformazione e la vendita sul territorio, il bando viene aperto anche in filiera. Si mira ad ottenere la veicolazione di prodotti locali di qualità e la connessione della fruizione turistica lungo gli itinerari presenti con le attività imprenditoriali agricole, turistiche e del commercio. Il tutto mira a stabilizzare le relazioni tra gli imprenditori in chiave intersettoriale e integrata. Complessivamente, l'impegno è di accompagnare le imprese a fare comunità per valorizzare la bellezza del paesaggio, il patrimonio Unesco e il buon cibo.

E.3 Beneficiari dell'intervento SRD14

Il beneficiario è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal PIF/PIRT, che aderisce all'intervento SRD14 con i requisiti di ammissibilità previsti.

Possono presentare domanda di sostegno:

SRD14 Microimprese e piccole imprese non agricole ai sensi dell'allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, con sede operativa in area GAL.

Le imprese, attive e operative, devono sostenere gli investimenti sul presente bando esclusivamente con riferimento ai prodotti non compresi nell'Allegato I al TFUE, da comprovare attraverso coerenti codici ATECO, già presenti in visura camerale all'atto della presentazione della domanda di sostegno.

Il beneficiario può avere sede legale fuori area GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta siano collocate in area GAL (deducibile da visura camerale).

E.4 Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD14

E.4.1. Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile** è pari a € 50.000,00.

La **spesa minima ammissibile** è pari a € 5.000,00.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 50% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (in termini fisici e/o di importo, fatti salvi eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

E.4.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 40 % delle spese ammesse e sostenute, sotto forma di contributo in conto capitale.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

Nel caso in cui, a seguito di una variante in diminuzione e/o in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico *“Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107,*

paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo (60) e al capo I del presente regolamento (ABER)";

"L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo (61) per progetto CLLD non supera 200 000 EUR".

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017 sono soggetti alla registrazione, prima della concessione degli stessi, sul Registro SIAN del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

E.5 Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno le operazioni proposte devono essere localizzate in Area GAL vale a dire nell'intero territorio dei seguenti Comuni:

AGLIANO TERME, AZZANO D'ASTI, BELVEGLIO, BRUNO, CALAMANDRANA, CALOSSO, CANELLI, CASTAGNOLE DELLE LANZE, CASTELLETTO MOLINA, CASTELNUOVO BELBO, CASTELNUOVO CALCEA, COAZZOLO, CORTIGLIONE, COSTIGLIOLE D'ASTI, FONTANILE, INCISA SCAPACCINO, ISOLA D'ASTI, MARANZANA, MOASCA, MOMBARUZZO, MOMBERCCELLI, MONGARDINO, MONTALDO SCARAMPI, MONTEGROSSO D'ASTI, NIZZA MONFERRATO, QUARANTI, ROCCA D'ARAZZO, ROCCHETTA TANARO, SAN MARZANO OLIVETO, VAGLIO SERRA, VIGLIANO D'ASTI, VINCHIO.

E.6 Criteri di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sotto elencati:

- ✓ CR07 - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate nella sezione "Finalità e descrizione generale" della presente scheda.
- ✓ CR08 - Gli investimenti richiesti in domanda dovranno avere come output prodotti non compresi nell'Allegato I al TFUE.
- ✓ CR09 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Piano Aziendale e/o di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.
- ✓ CR10 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 5.000,00 euro.

- ✓ CR11 - Per le medesime finalità di cui al criterio precedente si stabilisce un importo massimo di spesa ammissibile pari a 50.000,00 euro.
- ✓ CR12 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività prima della presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate entro i 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte.
- ✓ conseguimento del punteggio minimo dei criteri di selezione di cui al par. E.9 Criteri di selezione e graduatoria.

I criteri di ammissibilità sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

- Clausola Deggendorf

Non sono concessi Aiuti di Stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati.

- Imprese in difficoltà

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER) e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)).

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

E.7 Investimenti ammissibili

E.7.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento di tutti gli investimenti che rispondano alle finalità di cui al par. E.2, in particolare l'intervento sostiene investimenti di attività imprenditoriali extra agricole. In tale contesto è prevista la concessione del sostegno ad investimenti per attività extra agricole delle seguenti tipologie:

- a) attività commerciali tese al miglioramento della fruibilità e dell'attrattività dei territori rurali, anche mediante l'ampliamento della gamma dei servizi turistici offerti, compresa l'ospitalità diffusa, la ristorazione e la vendita di prodotti locali;
- b) attività artigianali e produttive finalizzate alla valorizzazione dei territori e delle tipicità locali;
- c) altri servizi alle persone, strumentali al miglioramento delle condizioni di vita nei territori rurali, e servizi alle imprese.

E.7.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

Il bando non ammette il finanziamento di:

- ✓ interventi con contenuti non coerenti con le finalità dell'Intervento (par. E.2), con gli investimenti ammissibili (par. E.7.1) e con le spese ammissibili (par. E.8.2).

E.8 Spese ammissibili

E.8.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

E.8.2. Categorie di spese ammissibili

- a. interventi di ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo/ampliamento/manutenzione straordinaria (ai sensi del DPR 380/01), soltanto se strettamente funzionali all'attuazione dell'iniziativa;
- b. acquisto. o leasing, di nuovi macchinari, impianti, attrezzature, arredi e allestimenti, inclusa la messa in opera;

- c. spese generali collegate alle spese di cui ai punti a), e b), nella misura massima del 12 % dell'importo totale degli investimenti ammessi a finanziamento, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;
- d. investimenti immateriali:
 - acquisizione, sviluppo o diritto d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- e. acquisto automezzi collettivi per il trasporto turisti; si precisa che l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di persone è ammissibile con le seguenti limitazioni:
 - i veicoli non possono essere adibiti al servizio di linea;
 - i veicoli dovranno essere utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento dell'attività dell'impresa richiedente;
 - alla domanda di sostegno, al fine di comprovare la necessità dell'investimento, deve essere allegata una relazione contenente l'individuazione delle "categorie di utenti" di cui si prevede il trasporto nonché, in relazione ad un congruo intervallo temporale (es mensile), una descrizione del "come" e "quanto" sarà utilizzato il veicolo (indicazione delle "tratte" effettuate con relative distanze percorse, tempi di percorrenza e n° di "utenti" trasportati). Nella relazione dovranno altresì essere riportati i dati previsionali annui relativamente a chilometraggio percorso, tempi di percorrenza e n° di utenti;
 - i veicoli devono essere attrezzati per il trasporto di utenti con disabilità motorie (trasporto di carrozzine);
 - in linea generale è preferibile l'acquisto di veicoli con capienza massima di 9 posti compreso quello del conducente; nel caso in cui la tipologia di servizio erogato richiedesse una capienza di posti superiore, il GAL potrà ammettere l'investimento solo se il beneficiario avrà formalizzato un accordo per la gestione in comune del servizio con altri operatori turistici dell'area GAL, fermo restando che i veicoli potranno avere al massimo 17 posti compreso quello del conducente (minibus).
- f. acquisto di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera/rete esclusivamente per quanto riguarda:
 - veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
 - autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti.

Con riferimento al leasing la spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi). In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata.

Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ...), devono essere presentati progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica descrittiva, computo

metrico analitico redatto sulla base del Prezziario regionale vigente all'atto della candidatura (attualmente quello vigente è quello del 2025, <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario-regione-piemonte-2025>). Il Computo Metrico dovrà essere comunque redatto in modo da consentire eventuali raffronti per le Domande di variante e soprattutto costituire documento (in progress) che accompagna con raffronti immediatamente leggibili, la procedura di realizzazione delle opere, dalla Domanda di sostegno a quella (eventuale) di acconto e a quella di saldo

Si specifica che:

- ✓ gli interventi di recupero di edifici dovranno rappresentare al massimo il 50% del totale della spesa ammessa e risultano ammissibili solo se strettamente funzionali all'attuazione dell'iniziativa;
- ✓ gli investimenti richiesti in domanda dovranno avere come output prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE;
- ✓ per gli interventi di natura fondiaria/edile in generale, la disponibilità del bene oggetto di intervento deve essere comprovabile al momento della presentazione della domanda di sostegno tramite dichiarazione di assenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento accompagnata da specifica documentazione (atto notarile, delibera, altro) che riporti un riferimento riconducibile al vincolo di disponibilità nei confronti del richiedente per un periodo di almeno cinque (5) anni successivi alla data di pagamento finale del contributo. In particolare sarà ammessa la candidatura al contributo soltanto nei seguenti casi: bene in proprietà del richiedente; bene per il quale vi sia stipulazione, tra il proprietario e il richiedente, di un contratto regolarmente registrato istitutivo, in favore di quest'ultimo, di un diritto di godimento (es. locazione, comodato d'uso, ...), di durata almeno quinquennale dalla data di pagamento finale del contributo;
- ✓ l'intervento deve essere realizzato in modo tale che, ad intervento concluso e al momento del collaudo, sia pienamente garantita l'immediata fruibilità del servizio con le funzioni previste attivate in coerenza con le finalità del Bando;
- ✓ gli interventi parziali sono ammissibili - rispetto a progetti complessivi di più ampia portata che interessano lo sviluppo dell'impresa - solo se riguardanti una parte significativa e funzionalmente autonoma dell'edificio/ manufatto/area/investimento, se l'intervento parziale oggetto di domanda costituisce un lotto funzionale autonomo rispetto al progetto complessivo di sviluppo dell'impresa e a conclusione del lotto funzionale oggetto di domanda sia rispettata per quest'ultimo la condizione di piena e immediata fruibilità;
- ✓ il beneficiario deve assicurare la manutenzione inerente gli interventi realizzati e il vincolo di destinazione d'uso di cinque (5) anni dalla data di pagamento del saldo del contributo. Dal momento della trasmissione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di durata del vincolo di destinazione d'uso, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salvo le variazioni preventivamente richieste al GAL e da questo autorizzate nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso (es. alienazione a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno ai sensi del presente Bando; sostituzione di attrezzature

sogette a elevato rischio di usura, obsolescenza tecnologica ed inefficienza con nuove attrezzature aventi le medesime finalità e livello tecnologico non inferiore; ecc...) e fatte salve le eventuali cause di forza maggiore che dovranno essere valutate dal GAL.

E.8.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di diritti di produzione agricola;
- acquisto di diritti all'aiuto;
- acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- interessi passivi eccetto quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;
- investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, eccetto gli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento contenute nel presente CSR;
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- materiale usato;
- investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari;
- acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- acquisto di terreni, fabbricati e strutture esistenti;
- scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo;
- veicoli stradali, diversi da quelli indicati al paragrafo precedente;
- contributi in natura (spese in economia) in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- leasing, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi (tranne quanto specificato al paragrafo E.8.2);
- spese relative alla costruzione di piscine (struttura ed impianti);
- interessi passivi;

- spese non fatturate;
- spese di ammortamento;
- qualsiasi tipo di demolizione (ad eccezione delle aperture in breccia), rimozione, smontaggio, rimontaggio e assemblaggio di opere, manufatti e impianti esistenti che non sia direttamente funzionale e strettamente connesso alla realizzazione dell'investimento;
- investimenti i cui pagamenti siano stati effettuati anteriormente la data di presentazione della domanda (tranne quanto specificato al paragrafo B.8.5);
- spese promozionali e/o di pubblicità (scatti fotografici, video, volantini, dépliant...);
- interventi di installazione di impianti di produzione di energia alternativa, investimenti in infrastrutture per le energie rinnovabili, investimenti in impianti per la generazione di energia elettrica;
- quanto altro non indicato tra le spese ammissibili.

Per IVA ed altre imposte, si veda il paragrafo successivo.

E.8.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

In coerenza con quanto stabilito dal Par. 4.7.3 del PSP e del Par. 5.8.3.7 del CSR, non è ammissibile a sostegno l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D. lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D. lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D. lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D. lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;
- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per

collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

E.8.5. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione.
3. in ogni caso **non sono** ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento (UE) 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

E.8.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata, funzionante e conforme al Progetto / Piano di investimento ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro 12 mesi** dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. C.5.1 Domanda di Proroga, come normato con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), e attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. C.1 Procedimento amministrativo.

E.8.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- g. nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- h. tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

In tema di verifica della cumulabilità, gli uffici istruttori faranno riferimento alle “Procedure di verifica del limite di cumulabilità con agevolazioni nazionali di carattere fiscale e altri aiuti” ed eventuali loro successive modifiche, approvate da ARPEA e pubblicate sul Sito istituzionale www.arpea.piemonte.it.

E.9 Criteri di selezione

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è valutata in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 10 del 13.11.2025:

SRD14			
INVESTIMENTI PRODUTTIVI NON AGRICOLI IN AREE RURALI			
Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile al criterio
	In base a criteri selezione del CSR, della SSL e linee guida desiderate		
A. CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO (32 punti)	1. Priorità alle domande presentate da Piccole imprese e microimprese il cui titolare sia un giovane imprenditore (<41 anni)	<p>Per quanto riguarda il beneficiario, si prenderà in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'età del titolare per le ditte individuali; • l'età media dei soci per le società di persone (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita); • l'età media dei soci amministratori per le società di capitale. <p>Sì: 5 punti No: 0 punti</p>	5
	2. Domande presentate da Piccole imprese e microimprese a prevalente partecipazione femminile	<p>Per imprese a prevalente partecipazione femminile si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ditte individuali con titolare donna; - società di persone con maggioranza di soci donne (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita); - società di capitale con maggioranza dei soci amministratori donne. <p>Sì: 2 punti No: 0 punti</p>	2

	<p>3. Ristorazione/ospitalità (valutazione della dimensione desumibile dalle licenze)</p>	<p>Il richiedente offre servizi di sola ristorazione o di solo pernottamento 2 punti</p> <p>Il richiedente offre servizi di ristorazione e pernottamento 5 punti</p>	<p>5</p>
	<p>4. Servizi turistici diversi da ospitalità e ristorazione (sommabili fino alla concorrenza del punteggio massimo)</p>	<p>Servizi di supporto alla fruizione del turismo out-door 5 punti</p> <p>Servizi didattico esperienziali per l'integrazione fra turismo filiere produttive e patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale del territorio 4 punti</p> <p>Servizi wellness e attività ludico sportive 3 punti</p> <p>Servizi volti a sviluppare un turismo accessibile "for all" 2 punti</p> <p>Altro 1 punto</p>	<p>10</p>
	<p>5. Ambiti diversi dal turismo (sommabili fino alla concorrenza del punteggio massimo)</p>	<p>Servizi alla persona 8 punti</p> <p>Servizi di pubblica utilità 6 punti</p> <p>Servizi culturali 4 punti</p> <p>Servizi ad alto contenuto tecnologico 4 punti</p>	<p>10</p>

		Servizi alle imprese 2 punti	
		Attività artigianali e/o commerciali 2 punti	
B. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (16 punti)	6. Impresa localizzata in zona Natura 2000 o in altre aree ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico (L.R. 3/08/2015 n.19, Unesco)	Sulla base della localizzazione dell'investimento: - Parchi /sic/zps: 6 punti; - zone Unesco (buffer, core zone): 8 punti	8
	7. Localizzazione intervento:	Intervento localizzato in un comune la cui popolazione residente, al 31 dicembre 2023, è: < 1.500 abitanti: 8 punti 1.500-5.0000 abitanti: 6 punti > 5.000 abitanti: 3 punti	8
C. QUALITÀ' DEL PROGETTO (32 punti)	8. Coerenza con la SSL ⁹ :	La descrizione dell'intervento risulta minimale e approssimativa, la coerenza con gli obiettivi e finalità della SSL del GAL è superficiale 3 punti La descrizione dell'intervento risulta parzialmente dettagliata e completa, la coerenza con gli obiettivi e finalità della SSL del GAL si evince ma in maniera limitata 6 punti La descrizione dell'intervento risulta dettagliata e completa,	10

⁹ Paragrafo 3 della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), consultabile sul sito del GAL Terre Astigiane all'indirizzo https://www.galterreastigiane.it/wp-content/uploads/2024/05/c1-SSL_03_Terre-Astigiane.pdf

		<p>la coerenza con gli obiettivi e finalità della SSL del GAL si evince in maniera evidente 8 punti</p> <p>La descrizione dell'intervento risulta molto dettagliata e completa, la coerenza con gli obiettivi e finalità della SSL del GAL si evince in maniera evidente e gli aspetti innovativi dell'intervento permettono di ipotizzare effetti positivi di ampia portata anche al di là dell'attività della singola filiera/rete 10 punti</p>	
	<p>9. Interventi a favore dell'accessibilità e della fruibilità "per tutti" (non sono considerati gli adempimenti di legge)</p>	<p>I servizi proposti prevedono interventi specifici destinati alle persone con disabilità/difficoltà:</p> <p>SI: 6 punti NO: 0 punti</p>	6
	<p>10. Capacità dell'intervento di rispondere ai fabbisogni individuati nella SSL¹⁰</p>	<p>Il progetto soddisfa pienamente i fabbisogni della SSL del GAL: 8 punti</p> <p>Il progetto soddisfa parzialmente i fabbisogni della SSL del GAL: 6 punti</p> <p>Il progetto soddisfa in maniera sufficiente i fabbisogni della SSL del GAL: 3 punti</p>	8
	<p>11. Il progetto risponde in modo innovativo ai fabbisogni evidenziati nell'analisi del territorio GAL e/o propone pratiche innovative (tecnologiche, digitali, ambientali, sociali, di processo/prodotto) rispetto allo stato dell'arte in atto in area GAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> - non innovativo: 0 punti - innovativo: 4 punti - molto innovativo: 8 punti 	8

¹⁰ Paragrafo 2.3 della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), consultabile sul sito del GAL Terre Astigiane all'indirizzo https://www.galterreastigiane.it/wp-content/uploads/2024/05/c1-SSL_03_Terre-Astigiane.pdf

D. SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA (20 punti)	<p>12. Performance ambientale. Il progetto prevede interventi /servizi /soluzioni organizzative ambientalmente sostenibili</p>	<p>- Adozione di almeno due interventi finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali e alla corretta gestione ambientale delle attività di impresa: 12 punti</p> <p>- Adozione di un intervento finalizzato alla riduzione degli impatti ambientali e alla corretta gestione ambientale delle attività di impresa: 6 punti</p> <p>- Nessun intervento specifico: 0 punti</p>	12
	<p>13. Interventi che permettano di incrementare l'occupazione</p>	<p>Se assunzione di almeno 1 unità a tempo indeterminato full time: 4 punti</p> <p>Se assunzione di almeno 1 unità a tempo indeterminato part time: 2 punti</p> <p>(L'incremento deve essere dimostrato in sede di trasmissione della domanda di saldo)</p>	4
	<p>14. Rendimento economico</p>	<p>L'intervento realizzato non permette né un aumento di produzione, né un aumento di fatturato rispetto alla situazione dichiarata in fase di presentazione della domanda: 0 punti</p> <p>L'intervento realizzato permette un aumento della produzione oltre al 5% rispetto alla situazione dichiarata in fase di presentazione della domanda: 2 punti</p> <p>L'intervento realizzato permette un aumento del fatturato oltre il 5% rispetto</p>	4

		alla situazione dichiarata in fase di presentazione della domanda: 2 punti (L'incremento deve essere dimostrato in sede di trasmissione della domanda di saldo)	
totale			100

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare almeno pari a 30 punti (prima della ponderazione). Al di sotto di tale soglia, la domanda non sarà ritenuta di per sé ammissibile a finanziamento. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.

La graduatoria sarà composta secondo quanto previsto al paragrafo A.8 Criteri di selezione.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità sulla base dell'ordine di presentazione.

Le condizioni necessarie a soddisfare i criteri sopra descritti, a seguito dei quali viene attribuito un punteggio, non devono essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie rispetto alla dotazione iniziale del Bando, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte.

Il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

E.10 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il soggetto richiedente sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- **essenziali:** quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- **accessori:** quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

E.10.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- ✓ dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno, con le eccezioni previste al par. E.8.5 Inizio e decorrenza delle spese;
- ✓ realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dal GAL, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dallo stesso;
- ✓ assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni;
- ✓ presentare la Progettazione di dettaglio necessaria ai fini dell'ammissione al sostegno entro i termini stabiliti dal presente bando;
- ✓ consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- ✓ concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera;
- ✓ mantenere la stabilità degli investimenti finanziati per 5 anni, a partire dalla data di liquidazione del saldo; il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

E.10.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

La disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni è normata dalla Determinazione dirigenziale n. 357 del 13/05/2024, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/02/2024.

L'entità della riduzione del sostegno sarà definita con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione di prossima emanazione ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

Sono impegni accessori:

- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.6.6 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.

F. Fasi e tempi del procedimento

F.1 Procedimento amministrativo

F.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando **sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990** e dalla Legge regionale n. 14/2014 e dalla deliberazione della Giunta regionale del 15 maggio 2023 n. 20-6877 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621.

Essi sono:

a) Istruttoria delle domande di sostegno

Il responsabile del procedimento è il funzionario di grado superiore del GAL (Direttore tecnico). Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude nel termine finale di 180 giorni. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al soggetto richiedente (approvazione o rigetto) a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della graduatoria definitiva.

b) Istruttoria delle domande di variante

Il responsabile del procedimento è il funzionario di grado superiore del GAL (Direttore tecnico). Il procedimento si avvia con l'istanza di variante da parte del soggetto richiedente, e si conclude nel termine finale di 180 giorni. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al soggetto richiedente (approvazione o rigetto).

c) Istruttoria delle domande di pagamento

Il responsabile del procedimento è l'organismo pagatore regionale ARPEA.

Il procedimento si suddivide in:

c1) Istruttoria delle domande di pagamento, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del soggetto richiedente e si conclude nel termine finale di 180 giorni. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega, si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;

c2) Autorizzazione al pagamento in senso stretto, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto c1) e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

F.1.2. Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Soggetto richiedente	A decorrere dal 24.11.2025 e fino alle ore 12,00 del 31.05.2026 15. 06. 2026
Istruttoria di ammissione della domanda, comunicazione dell'esito e pubblicazione della graduatoria	GAL	Entro 180 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando
Presentazione domanda di variante	Beneficiario	Almeno 30 giorni antecedenti il termine per la conclusione degli interventi
Istruttoria della domanda di variante	GAL	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di variante
Presentazione domanda di pagamento di anticipo	Beneficiario	A decorrere dall'ammissione a finanziamento
Istruttoria della domanda di pagamento di anticipo	GAL	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
Presentazione domanda di pagamento di acconto	Beneficiario	A completamento al massimo dell'80% dell'operazione finanziata (considerato anche eventuale anticipo)
Istruttoria della domanda di pagamento di acconto	GAL	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di acconto
Presentazione della domanda di proroga	Beneficiario	Almeno 7 giorni antecedenti il termine per la conclusione degli interventi
Fine lavori e presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro 12 mesi dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	GAL	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento saldo

F.2 Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente e non è necessario inviare copia cartacea della domanda, a eccezione di quanto eventualmente specificato al paragrafo C.2.2 “Presentazione delle domande”.

Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le domande di pagamento, le istanze e le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

F.2.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019, art. 82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D. lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato; deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1° marzo 2021.

Il mancato rispetto di tali adempimenti determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato a partire dal 1° gennaio (o dalla prima data utile per la validazione annuale del fascicolo, qualora successiva al 1° gennaio) dell'anno in corso al momento della presentazione della domanda ed entro e non oltre la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare la propria casella postale certificata (pec) indicata all'interno del proprio fascicolo aziendale, assicurandosi del suo corretto funzionamento e capienza.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

utilizzando il servizio "Anagrafe agricola del Piemonte", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);

utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura" www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

F.2.2. Presentazione delle domande

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall’ufficio competente, e determinano l’avvio del procedimento amministrativo, i cui termini decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del bando.

Non è necessario inviare copia cartacea della domanda.

I soggetti iscritti all’Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- ✓ tramite l’ufficio CAA che ha effettuato l’iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
- ✓ in proprio, utilizzando il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l’Italia Digitale) o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n. 3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- ✓ tramite delega a un’altra persona ad operare sul servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – Iscrizione Soggetti delegati, scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell’invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il soggetto richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
- ✓ tramite delega a un professionista ad operare sul servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – Delega a Professionisti scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l’avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Sarà facoltà del GAL richiedere al soggetto richiedente eventuali chiarimenti e documentazione integrativa qualora ritenuti indispensabili ai fini della corretta istruttoria delle domande di sostegno.

Limitatamente agli elaborati grafici (piante, sezioni, prospetti, planimetrie, ecc...) si richiede, entro il termine di 6 giorni lavorativi successivi alla scadenza del Bando, la consegna agli uffici del GAL di una copia cartacea di cortesia (orario di apertura al pubblico degli Uffici del GAL: dal lunedì' al giovedì dalle 9 alle 12, pomeriggi e venerdì su appuntamento).

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (*What You See Is What You Get*), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

Ai suddetti allegati, se necessario, possono essere aggiunte versioni c.d. "di lavoro" in formato modificabile.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il soggetto richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

F.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati sotto riportati:

SRD 01

- Progetto di filiera/rete, contenente tutte le informazioni elencate nell'Allegato 4 "Progetto di filiera/rete";
- Accordo di filiera/rete, contenente tutte le informazioni elencate nell'Allegato 5 "Accordo di filiera/rete", sottoscritto da tutti gli aderenti al progetto di filiera/rete.
- Tabella riepilogativa dei partecipanti, contenente tutte le informazioni elencate nell'Allegato 6 "Tabella riepilogativa partecipanti".
- Progetto di investimento del richiedente, contenente tutte le informazioni elencate nell'Allegato 7 "Progetto di investimento del richiedente".
- Allegato 8 "Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione".
- Visura camerale dell'impresa, se non già presente ed aggiornata nel fascicolo aziendale;

- visura catastale relativa ai terreni e/o fabbricati oggetto di intervento;
- bilancio dell'anno precedente se impresa soggetta a deposito o situazione economico-finanziaria dell'anno precedente;
- Allegato 9 “Dichiarazione iscrizione al registro ditte della CCIAA, attestazione assenza stato di liquidazione, fallimento o procedure di concordato preventivo”;
- Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario degli immobili interessati (se del caso), comprensivo di documentazione attestante i titoli di possesso del bene/area oggetto di intervento (es: atti, contratti, comodati, locazioni, usufrutto, ecc.) (Allegato 10 “Dichiarazione di assenso proprietario”);
- in caso di cooperativa:
 - Dichiarazione di avvenuta revisione cooperativa;
 - Dichiarazione di assenso da parte della forma cooperativa/associativa alla realizzazione dell'intervento

- per gli acquisti di macchine ed attrezzature agricole:

1) per gli acquisti di macchine ed attrezzature: come previsto dalla DD 793/A1700A/2024 del 14/10/24 il calcolo del prezzo massimo della fornitura deve essere elaborato tramite l'uso del software SDPM (Sistema di Determinazione dei Prezzi Massimi di Riferimento per macchine e attrezzature agricole) accessibile alla pagina <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sistema-perdeterminazione-dei-prezzi-massimi-macchine-attrezzature-agricole-sdpm>. Il software elabora un documento pdf da scaricare ed allegare alla domanda di sostegno; il pdf deve riportare gli estremi dell'impresa agricola richiedente il sostegno, nonché il codice identificativo alfanumerico del documento stesso.

2) per le sole macchine/attrezzature non presenti nel software SDPM, tre preventivi di fornitori diversi, riportanti le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. I preventivi devono essere intestati al beneficiario, datati e sottoscritti dal fornitore; in caso non siano sottoscritti e/o datati deve essere dimostrata la loro tracciabilità allegando le comunicazioni telematiche (mail, pec) o elettroniche (fax) dalle quali deve risultare il mittente e la data (Allegato 11 “Quadro di raffronto e relazione tecnico-economica dei preventivi”).

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario illustrare in una relazione tecnica accompagnatoria i motivi dell'unicità del preventivo proposto.

- per gli interventi di tipo edilizio:
 - a. quando previsti, il titolo abilitativo o la richiesta di esecuzione dei lavori o la segnalazione di avvio dei lavori (al Comune o al SUAP), protocollati e completi degli elaborati grafici progettuali o in assenza, l'impegno a richiederli;
 - b. computo metrico, redatto sulla base dell'Elenco Prezzi Agricoltura, in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno, in formato pdf ed Excel;
 - c. disegni di rilievo e di progetto quotati per opere edili, fabbricati, aree e sistemazioni esterne, ecc... (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato), riportanti lo stato di fatto e di progetto;
 - d. planimetria semplificata con l'indicazione della particella interessata dall'intervento;

- e. documentazione fotografica georiferita dello stato del sito prima dell'inizio dei lavori;
- f. in caso di realizzazione impianti tecnologici, progetto schematico delle dotazioni impiantistiche e indicazione delle loro collocazioni nell'edificio o nell'area di pertinenza
- ulteriore eventuale documentazione ritenuta utile a illustrare gli interventi proposti.

Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ...), devono essere presentati progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico analitico redatto sulla base dell'Elenco Prezzi in Agricoltura, in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno; attualmente l'Elenco Prezzi vigente è quello del 2025, <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-alle-aziende/elenco-prezzi-agricoltura-2025>. Le voci sono presentate al netto e al loro di spese generali ed utili di impresa; la voce che va considerata è quella al lordo.

Si evidenzia che l'Elenco Prezzi in Agricoltura, non riporta le voci relative ai Lavori Edili, qualora le voci di costo non siano comprese nell'Elenco prezzi Agricoltura sopra citato, potranno essere utilizzate le voci del Prezzario Regionale Opere Pubbliche vigente all'atto della presentazione della domanda; attualmente quello vigente è quello del 2025, [.https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario-regione-piemonte-2025](https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario-regione-piemonte-2025)

SRD 03

- Progetto di filiera/rete, contenente tutte le informazioni elencate nell'Allegato 4 "Progetto di filiera/rete";
- Accordo di filiera/rete, contenente tutte le informazioni elencate nell'Allegato 5 "Accordo di filiera/rete", sottoscritto da tutti gli aderenti al progetto di filiera/rete.
- Tabella riepilogativa dei partecipanti, contenente tutte le informazioni elencate nell'Allegato 6 "Tabella riepilogativa partecipanti".
- Progetto di investimento del richiedente, contenente tutte le informazioni elencate nell'Allegato 7 "Progetto di investimento del richiedente".
- Allegato 8 "Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione".
- Visura camerale dell'impresa, se non già presente ed aggiornata nel fascicolo aziendale;
- visura catastale relativa ai terreni e/o fabbricati oggetto di intervento;
- bilancio dell'anno precedente se impresa soggetta a deposito o situazione economico-finanziaria dell'anno precedente;
- Allegato 9 "Dichiarazione iscrizione al registro ditte della CCIAA, attestazione assenza stato di liquidazione, fallimento o procedure di concordato preventivo";
- Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario degli immobili interessati (se del caso), comprensivo di documentazione attestante i titoli di possesso del bene/area oggetto di intervento (es: atti, contratti, comodati, locazioni, usufrutto, ecc.) (Allegato 10 "Dichiarazione di assenso proprietario");
- in caso di cooperativa:
 - Dichiarazione di avvenuta revisione cooperativa;
 - Dichiarazione di assenso da parte della forma cooperativa/associativa alla realizzazione dell'intervento

- per gli acquisti di macchine ed attrezzature: tre preventivi di fornitori diversi, riportanti le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. I preventivi devono essere intestati al beneficiario, datati e sottoscritti dal fornitore; in caso non siano sottoscritti e/o datati deve essere dimostrata la loro tracciabilità allegando le comunicazioni telematiche (mail, pec) o elettroniche (fax) dalle quali deve risultare il mittente e la data (Allegato 11 “Quadro di raffronto e relazione tecnico-economica dei preventivi).

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario illustrare in una relazione tecnica accompagnatoria i motivi dell'unicità del preventivo proposto.

- per gli interventi di tipo edilizio:
 - g. quando previsti, il titolo abilitativo o la richiesta di esecuzione dei lavori o la segnalazione di avvio dei lavori (al Comune o al SUAP), protocollati e completi degli elaborati grafici progettuali o in assenza, l'impegno a richiederli;
 - h. computo metrico, redatto sulla base Prezziario della Regione Piemonte, in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno, in formato pdf ed Excel;
 - i. disegni di rilievo e di progetto quotati per opere edili, fabbricati, aree e sistemazioni esterne, ecc... (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato), riportanti lo stato di fatto e di progetto;
 - j. planimetria semplificata con l'indicazione della particella interessata dall'intervento;
 - k. documentazione fotografica georiferita dello stato del sito prima dell'inizio dei lavori;
 - l. in caso di realizzazione impianti tecnologici, progetto schematico delle dotazioni impiantistiche e indicazione delle loro collocazioni nell'edificio o nell'area di pertinenza
- ulteriore eventuale documentazione ritenuta utile a illustrare gli interventi proposti.

Gli interventi saranno valutati con riferimento al vigente Prezziario della Regione Piemonte (attualmente quello vigente è quello del 2025, <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario-regione-piemonte-2025>). Qualora questa modalità non fosse utilizzabile, sarà consentito ricorrere a una ricerca di mercato tramite l'utilizzo di tre preventivi, dettagliati e confrontabili, individuati a seguito di precise specifiche tecniche e che riportino chiaramente i singoli lavori/materiali/attrezzature di cui trattasi, a cui dovrà far seguito la presentazione della fattura quietanzata a consuntivo.

SRD 13

- Progetto di filiera/rete, contenente tutte le informazioni elencate nell'Allegato 4 “Progetto di filiera/rete”;
- Accordo di filiera/rete, contenente tutte le informazioni elencate nell'Allegato 5 “Accordo di filiera/rete”, sottoscritto da tutti gli aderenti al progetto di filiera/rete.
- Tabella riepilogativa dei partecipanti, contenente tutte le informazioni elencate nell'Allegato 6 “Tabella riepilogativa partecipanti”.

- Progetto di investimento del richiedente, contenente tutte le informazioni elencate nell'Allegato 7 "Progetto di investimento del richiedente".
- Allegato 8 "Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione".
- Visura camerale dell'impresa, se non già presente ed aggiornata nel fascicolo aziendale;
- visura catastale relativa ai terreni e/o fabbricati oggetto di intervento;
- bilancio dell'anno precedente se impresa soggetta a deposito o situazione economico-finanziaria dell'anno precedente;
- Allegato 9 "Dichiarazione iscrizione al registro ditte della CCIAA, attestazione assenza stato di liquidazione, fallimento o procedure di concordato preventivo";
- Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario degli immobili interessati (se del caso), comprensivo di documentazione attestante i titoli di possesso del bene/area oggetto di intervento (es: atti, contratti, comodati, locazioni, usufrutto, ecc.) (Allegato 10 "Dichiarazione di assenso proprietario");
- in caso di cooperativa:
 - Dichiarazione di avvenuta revisione cooperativa;
 - Dichiarazione di assenso da parte della forma cooperativa/associativa alla realizzazione dell'intervento
- Allegato 12 "Origine della materia prima", al fine della verifica del criterio CR07 (vedi paragrafo D6);
- per gli acquisti di macchine ed attrezzature: tre preventivi di fornitori diversi, riportanti le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. I preventivi devono essere intestati al beneficiario, datati e sottoscritti dal fornitore; in caso non siano sottoscritti e/o datati deve essere dimostrata la loro tracciabilità allegando le comunicazioni telematiche (mail, pec) o elettroniche (fax) dalle quali deve risultare il mittente e la data (Allegato 11 "Quadro di raffronto e relazione tecnico-economica dei preventivi).

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario illustrare in una relazione tecnica accompagnatoria i motivi dell'unicità del preventivo proposto.

- per gli interventi di tipo edilizio:
 - m. quando previsti, il titolo abilitativo o la richiesta di esecuzione dei lavori o la segnalazione di avvio dei lavori (al Comune o al SUAP), protocollati e completi degli elaborati grafici progettuali o in assenza, l'impegno a richiederli;
 - n. computo metrico, redatto sulla base del Prezziario regionale vigente all'atto della candidatura, in formato pdf ed Excel (attualmente quello vigente è quello del 2025, <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario-regione-piemonte-2025>);
 - o. disegni di rilievo e di progetto quotati per opere edili, fabbricati, aree e sistemazioni esterne, ecc... (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato), riportanti lo stato di fatto e di progetto;
 - p. planimetria semplificata con l'indicazione della particella interessata dall'intervento;
 - q. documentazione fotografica georiferita dello stato del sito prima dell'inizio dei lavori;

- r. in caso di realizzazione impianti tecnologici, progetto schematico delle dotazioni impiantistiche e indicazione delle loro collocazioni nell'edificio o nell'area di pertinenza
- ulteriore eventuale documentazione ritenuta utile a illustrare gli interventi proposti.

SRD 14

- Progetto di filiera/rete, contenente tutte le informazioni elencate nell'Allegato 4 "Progetto di filiera/rete";
- Accordo di filiera/rete, contenente tutte le informazioni elencate nell'Allegato 5 "Accordo di filiera/rete", sottoscritto da tutti gli aderenti al progetto di filiera/rete.
- Tabella riepilogativa dei partecipanti, contenente tutte le informazioni elencate nell'Allegato 6 "Tabella riepilogativa partecipanti".
- Progetto di investimento del richiedente, contenente tutte le informazioni elencate nell'Allegato 7 "Progetto di investimento del richiedente".
- Allegato 8 "Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione".
- Visura camerale dell'impresa, se non già presente ed aggiornata nel fascicolo aziendale;
- visura catastale relativa ai terreni e/o fabbricati oggetto di intervento;
- bilancio dell'anno precedente se impresa soggetta a deposito o situazione economico-finanziaria dell'anno precedente;
- Allegato 9 "Dichiarazione iscrizione al registro ditte della CCIAA, attestazione assenza stato di liquidazione, fallimento o procedure di concordato preventivo";
- Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario degli immobili interessati (se del caso), comprensivo di documentazione attestante i titoli di possesso del bene/area oggetto di intervento (es: atti, contratti, comodati, locazioni, usufrutto, ecc.) (Allegato 10 "Dichiarazione di assenso proprietario");
- in caso di cooperativa:
 - Dichiarazione di avvenuta revisione cooperativa;
 - Dichiarazione di assenso da parte della forma cooperativa/associativa alla realizzazione dell'intervento

per gli acquisti di macchine ed attrezzature: tre preventivi di fornitori diversi, riportanti le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. I preventivi devono essere intestati al beneficiario, datati e sottoscritti dal fornitore; in caso non siano sottoscritti e/o datati deve essere dimostrata la loro tracciabilità allegando le comunicazioni telematiche (mail, pec) o elettroniche (fax) dalle quali deve risultare il mittente e la data (Allegato 11 "Quadro di raffronto e relazione tecnico-economica dei preventivi).

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario illustrare in una relazione tecnica accompagnatoria i motivi dell'unicità del preventivo proposto.

- per gli interventi di tipo edilizio:

- s. quando previsti, il titolo abilitativo o la richiesta di esecuzione dei lavori o la segnalazione di avvio dei lavori (al Comune o al SUAP), protocollati e completi degli elaborati grafici progettuali o in assenza, l'impegno a richiederli;
 - t. computo metrico, redatto sulla base del Prezziario regionale vigente all'atto della candidatura, in formato pdf ed Excel (attualmente quello vigente è quello del 2025, <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario-regione-piemonte-2025>);
 - u. disegni di rilievo e di progetto quotati per opere edili, fabbricati, aree e sistemazioni esterne, ecc... (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato), riportanti lo stato di fatto e di progetto;
 - v. planimetria semplificata con l'indicazione della particella interessata dall'intervento;
 - w. documentazione fotografica georiferita dello stato del sito prima dell'inizio dei lavori;
 - x. in caso di realizzazione impianti tecnologici, progetto schematico delle dotazioni impiantistiche e indicazione delle loro collocazioni nell'edificio o nell'area di pertinenza
- ulteriore eventuale documentazione ritenuta utile a illustrare gli interventi proposti.

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel **formato elettronico** previsto dal servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”** di cui al par. *C.2.2 Presentazione delle domande*.

Il GAL si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

Si ricorda che **limitatamente agli elaborati grafici (piante, sezioni, prospetti, planimetrie, ecc...) si richiede, entro il termine di 6 giorni lavorativi successivi alla scadenza del Bando, la consegna agli uffici del GAL di una copia cartacea di cortesia (orario di apertura al pubblico degli Uffici del GAL: dal lunedì' al giovedì dalle 9 alle 12, pomeriggio e venerdì su appuntamento).**

F.3 Istruttoria della domanda di sostegno

F.3.1. Istruttoria di ammissione e formazione della graduatoria

L'Ente istruttore è il GAL Terre Astigiane nelle colline patrimonio dell'umanità.

I termini del procedimento decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del bando; il procedimento si conclude entro 180 giorni.

La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, anche con le modalità previste dall'art. 18 bis della l. 241/90 e s.m.i.

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- a. verifica della ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità e scadenze per la trasmissione, compilazione conforme alle disposizioni del bando, completezza formale della documentazione allegata);
- b. verifica delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari dell'operazione e degli investimenti/attività proposti;

- c. verifica della congruità, sostenibilità ed ammissibilità tecnico-economica dell'operazione e del quadro economico proposto con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti dal bando;
- d. verifica del punteggio sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando, utile per la formazione della graduatoria di merito delle domande;
- e. definizione della spesa massima ammissibile e del relativo sostegno massimo concedibile.

Il GAL avrà la facoltà di chiedere la rettifica o l'integrazione della documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali che non costituiscono causa di irricevibilità, ottenere chiarimenti e approfondimenti tecnici sui contenuti della domanda di sostegno e sulla documentazione allegata ed accertare la veridicità dei dati dichiarati dal soggetto richiedente; potrà infine procedere ad accertamenti d'ufficio.

A conclusione dell'istruttoria delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

negativo, indicando le motivazioni;

positivo, definendo:

il punteggio assegnato facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati nel Par. B.7 Criteri di selezione e graduatoria;
importo del sostegno.

parzialmente positivo, nel caso di riduzione e/o esclusione di investimenti, attività e/o voci di spesa imputate all'operazione.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

il rigetto delle domande di sostegno non ricevibili;

l'inserimento nella graduatoria delle domande di sostegno ricevibili;

l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione del punteggio e del sostegno concesso.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento.

La graduatoria viene approvata con Verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL e, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e della dotazione finanziaria del bando, distinguerà:

le domande ammissibili e finanziabili, con indicazione per ciascuna domanda e del sostegno concesso;

le domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di copertura finanziaria;
le domande non ammesse.

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al soggetto richiedente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027** è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al soggetto richiedente.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un **Codice Unico di Progetto (CUP)**, che dovrà essere citato in tutti gli atti del GAL, come specificato nell'Allegato I.

Il CUP viene attribuito in fase di ammissione a finanziamento e viene pubblicato sul servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**.

In attesa della conclusione dell'istruttoria di ammissione, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, le operazioni di realizzazione degli investimenti/attività potranno essere avviati a totale responsabilità dei richiedenti, e comunque senza impegnare in alcun modo il GAL circa l'esito dell'istruttoria e la concessione del sostegno.

F.4 Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato.

Le modifiche possono essere di differenti tipologie: variante, adattamento tecnico-economico.

Le modifiche non possono mai comportare l'aumento del sostegno concesso.

Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che abbiano consentito l'ammissione a finanziamento.

F.4.1. Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche all'operazione e agli aspetti tecnici ed economici che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Sono considerate varianti:

- il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale;
- l'introduzione di azioni, opere o attrezzature non indicate nel progetto iniziale;
- la modifica degli investimenti approvati per un importo superiore al 20% della spesa ammessa;
- le variazioni progettuali che comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;

Non sono considerate varianti:

- “compensazioni”, in riduzione od aumento, tra le voci di investimento ammesse a beneficio nella misura massima del 20% della spesa ammessa;
- le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;

- la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;
- i cambi di fornitore/preventivo.

Le varianti devono essere autorizzate a seguito della presentazione di apposita domanda.

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa;
- solo dopo l'ammissione a finanziamento della domanda di sostegno;
- almeno 30 giorni prima della presentazione della domanda di pagamento di saldo.

Le varianti devono essere preventivamente richieste: non sono ammesse varianti in sanatoria.

Il beneficiario può presentare al massimo 2 richieste di variante per ciascuna domanda di sostegno.

F.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante

La domanda deve essere trasmessa telematicamente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, corredata da:

- relazione tecnica sottoscritta dal tecnico incaricato e/o dal beneficiario, con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- elaborati progettuali di cui al par. *F.2.3 Documentazione richiesta per la domanda di sostegno / F.3.1 Istruttoria di ammissione*, debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, contro-firmato dal beneficiario del sostegno;
- se la variante comporta l'acquisizione di nuove autorizzazioni: autorizzazioni amministrative previste per legge rilasciate dalle autorità competenti.

F.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante

Il GAL istruisce la domanda di variante.

La variante è ammissibile solamente se:

- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- rispetta le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determina una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- è garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

La domanda di variante non può determinare un aumento del sostegno ammesso a finanziamento; eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per il GAL. Il beneficiario si assume il rischio che gli interventi realizzati e le spese sostenute non siano riconosciuti a consuntivo (acconto e/o saldo finale).

F.4.2. Adattamento tecnico / tecnico economico

L'adattamento tecnico-economico riguarda modifiche al progetto non sostanziali, coerenti con gli obiettivi dell'Intervento / Azione e che rappresentano l'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche, fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

Sono considerati adattamenti tecnico-economici:

- le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 20% della spesa ammessa;
- i cambi di fornitore/preventivo;
- la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato.

L'adattamento tecnico-economico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo al GAL alcun impegno. Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate e illustrate nella documentazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

F.5 Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

F.5.1. Domanda di proroga

Il beneficiario, per la realizzazione e rendicontazione delle operazioni, può richiedere, motivandole, n. 2 proroghe per un periodo massimo di 180 giorni calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione delle operazioni nel provvedimento di ammissione al finanziamento.

Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione.

La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL 7 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti mediante la procedura preposta sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

Il funzionario preposto all’istruttoria concede o non concede la proroga e comunica l’esito al beneficiario.

F.5.2. Domanda di voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- insediamento di eredi.

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante la procedura informatica preposta su SIAP.

È ammessa la voltura a condizione che:

- l’importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato,
- sia sempre possibile identificare l’oggetto del sostegno,
- siano confermati gli impegni e i requisiti,
- il beneficiario rientri tra quelli previsti al par. *A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.*

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, il beneficiario è tenuto a comunicare mediante la procedura preposta sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell’Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

Il GAL istruisce la domanda di voltura e comunica l’esito al beneficiario.

F.5.3. Domanda di rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l’apposita funzione sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”. Tuttavia se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stata comunicata l’intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

Il GAL nel caso di rinuncia dopo l’ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l’istanza di rinuncia, a comunicarne l’esito al beneficiario e a recuperare gli eventuali anticipi e/o acconti versati. In caso di rinuncia prima dell’ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

F.5.4. Domanda di correzione errori palesi

Le **domande di sostegno** possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il soggetto richiedente abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno, entro la scadenza del bando.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al par. C.6.4 *Richiesta di annullamento della domanda di pagamento*.

F.6 Domande di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare domande di pagamento di anticipo, acconto o saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al par. C.2.2 *Presentazione delle domande*, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

L'esito dell'istruttoria delle domande di pagamento di seguito descritta, sarà comunicato mediante la comunicazione trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio Sviluppo Rurale 2023 – 2027.

F.6.1. Domanda di anticipo

Il beneficiario può richiedere l'erogazione di un anticipo pari al 50% dell'importo del premio concesso a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria di importo corrispondente al **100%** dell'importo richiesto.

La fideiussione/garanzia verrà svincolata a seguito di accoglimento della domanda di saldo e comunque su autorizzazione di ARPEA: dovrà pertanto avere efficacia fino a tale scadenza.

F.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di anticipo

La domanda di anticipo può essere presentata esclusivamente dopo l'ammissione al sostegno e, qualora prevista, dopo la conclusione dell'istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno e, in ogni caso, prima della presentazione di una domanda di acconto o saldo.

F.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di anticipo

La domanda di pagamento dell'anticipo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a. garanzia a favore di ARPEA, redatta secondo uno dei modelli pubblicati sul sito di ARPEA e resa nel seguente modo:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello pubblicato sul sito di ARPEA e rilasciata da:
 - Enti assicurativi che risultano autorizzati al ramo cauzioni da parte dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (sito www.ivass.it);
 - Istituzioni finanziarie e creditizie autorizzate al rilascio di fideiussioni da parte di Banca d'Italia;
 - Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari, ex art. 106 del TUB, di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 del medesimo testo unico;essa dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA, successivamente alla liquidazione del saldo.

F.6.1.3. Istruttoria domanda di anticipo

L'istruttore incaricato per i controlli inerenti alla domanda di anticipo verifica:

- a. la coerenza della garanzia presentata con il modello predisposto da ARPEA;
- b. la durata della garanzia medesima che dev'essere coerente con la necessità di garantire ARPEA sino alla liquidazione del saldo;
- c. la validità della garanzia, richiedendone conferma alla sede centrale dell'Ente Garante;
- d. la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e della certificazione antimafia, ove previsti;

L'esito positivo di tali controlli comporta l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di anticipo si conclude in 60 giorni dalla data di trasmissione con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA, in caso di esito positivo, o con il provvedimento di rigetto della domanda di anticipo, in caso di esito negativo.

L'erogazione dell'anticipo non costituisce approvazione delle spese sostenute o ancora da sostenere.

F.6.2. Domanda di acconto

Il beneficiario può presentare al massimo n. 1 domanda di pagamento dell'acconto del sostegno, purché la somma tra l'anticipo e l'acconto/gli acconti ricevuto/i non superi l'80% del sostegno.

Le spese rendicontate nella domanda di pagamento devono essere relative ad attività effettivamente realizzate e devono essere sostenute alla data di trasmissione della domanda di pagamento.

F.6.2.1. Termine per la presentazione della domanda di acconto

La domanda di acconto può essere presentata esclusivamente dopo l'ammissione al sostegno, dopo la conclusione dell'istruttoria della domanda di anticipo, se questa è stata presentata, ed in ogni caso prima della presentazione della domanda di saldo.

F.6.2.2. Documentazione richiesta per la domanda di acconto

La domanda di pagamento di acconto deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, e a essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. copia dei documenti di spesa che devono obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nell'allegato I del presente bando;
2. tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante;
3. Per i lavori edili: documenti comprovanti la regolare procedura autorizzativa, quali la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), il permesso di costruire, la SCIA e la SCIA alternativa al permesso di costruire e in genere la regolarità amministrativa e urbanistica dell'intervento edile;
4. Per i lavori edili: computo metrico di SAL che consenta (tramite l'elaborazione macrovoci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il CM per il SAL dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il CM presentato in allegato alla domanda di sostegno e con quello allegato ad eventuali richieste di variante.

La documentazione di cui ai punti 1) e 2) dovrà essere inserita nella sezione "Documenti di spesa" presente sul servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**.

F.6.3. Domanda di saldo

Al termine delle operazioni ammesse al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute, non rendicontate in domande di acconto precedenti e in ogni caso effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento. Le spese rendicontate totali tra acconti e saldi devono essere pari ad almeno il 50 % dell'importo ammesso, pena la decadenza della domanda, come indicato al capitolo B.1 Entità della spesa e del sostegno.

F.6.3.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo

La domanda di saldo dev'essere presentata entro 12 mesi dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno.

Il termine entro cui presentare la domanda di saldo sarà in ogni caso indicato nella comunicazione di ammissione a finanziamento.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, comporta l'applicazione delle riduzioni, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo; la disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni è normata dalla Determinazione dirigenziale n. 357 del 13/05/2024, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/02/2024.

L'entità della riduzione del sostegno sarà definita con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione di prossima emanazione ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

L'eventuale revoca del sostegno comporta la successiva restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

F.6.3.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo

La domanda di pagamento di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, e a essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. copia dei documenti di spesa che devono obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nell'Allegato I del presente bando;
2. tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante;
3. documentazione tecnica (grafica e/o testuale) illustrante le attività/ i lavori svolti e che evidenzi eventuali scostamenti rispetto a quanto ammesso a finanziamento rientranti nella definizione di adattamento tecnico economico;
4. dichiarazione di conformità degli impianti, qualora dovuta;
5. documentazione fotografica georiferita degli investimenti realizzati;
6. per i lavori edili: documenti comprovanti la regolare procedura autorizzativa, quali la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), il permesso di costruire, la SCIA e la SCIA alternativa al permesso di costruire e in genere la regolarità amministrativa e urbanistica dell'intervento edile;
7. per i lavori edili: computo metrico consuntivo che consenta (tramite l'elaborazione di macrovoci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il CM per il Saldo dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il CM presentato eventualmente per il SAL o per la variante e in allegato alla domanda di aiuto. Tra la spesa accertata da fatture e la spesa risultante dal CM a saldo verrà ammessa la spesa minore.
8. [ulteriori documenti ritenuti indispensabili ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento di saldo].

La documentazione di cui ai punti 1) e 2) dovrà essere inserita nella sezione "Documenti di spesa" presente sul servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**.

F.6.4. Istruttoria domande di acconto e/o saldo

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento di acconto e saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l'altro, nella verifica:

- a. della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b. delle operazioni concluse e rendicontate;
- c. delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- d. dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari e del rispetto dei limiti di cumulabilità, come da paragrafo (in base all'Intervento di competenza) B.8.7, C.8.7, D.8.7, E.8.7;
- e. della realizzazione dell'investimento stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo; in alternativa e per i casi normati dal DM n. 410727 del 04.08.2023, la verifica potrà essere effettuata mediante foto georiferite che diano certezza di realizzazione, come previsto al paragrafo 7.3.2.1 del PSP;
- f. la verifica della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti;

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a. dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- b. di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
- c. dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di acconto e di saldo si conclude in 180 giorni dalla data di trasmissione:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA;
- in caso di esito negativo con il provvedimento di rigetto della domanda di acconto/saldo; conseguentemente essa comporterà la decadenza della pratica e il recupero delle eventuali somme precedentemente erogate.

F.6.5. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento (acconto o saldo), se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio descritto al par. F.2.2 e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, e in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, e in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

F.7 Controlli ex-post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo, l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo *ex post*, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti, se entro **5 anni** dalla data dell'erogazione del saldo, si verifica una delle seguenti condizioni:

- a. cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b. cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa;
- c. qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

F.8 Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

La disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni è normata dalla Determinazione dirigenziale n. 357 del 13/05/2024, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/02/2024.

L'entità della riduzione del sostegno sarà definita con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione di prossima emanazione e consultabile sul sito del GAL Terre Astigiane ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

In questo provvedimento saranno definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga e comunque tassativamente entro il termine ultimo previsto dalla Delibera di riduzioni e sanzioni;

- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima (escluse diminuzioni di spesa ammissibile derivanti da scontistica);
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione di quanto stabilito in tema di cumulabilità al Par B.6.7;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

F.9 Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in acconto, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

F.10 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, art. 3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

1. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento;
2. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
3. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
4. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
5. il decesso del beneficiario;
6. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente devono essere comunicati a quest'ultima tramite il servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

G. Disposizioni finali

G.1 Ispezioni e controlli

Gli Enti competenti effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a. controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- b. controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- c. controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;
- d. verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art. 29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;
- e. verifiche mirate all'individuazione di possibili casi di elusione, vale a dire della creazione di condizioni artificiose per il percepimento del sostegno, come previsto dall'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione);
- f. *in situ* (in azienda, in aula, in cantiere, da remoto, ecc.) finalizzati a vigilare sul regolare svolgimento delle iniziative;
- g. controlli *ex post* (successivi al pagamento).

I funzionari incaricati dei controlli redigono apposito verbale di ispezione e controllo.

I richiedenti/beneficiari che partecipano al presente bando acconsentono a:

- permettere l'accesso agli incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al richiedente/beneficiario o a chi ne fa le veci.

G.2 Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il soggetto richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il soggetto richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'Amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

G.3 Monitoraggio dei risultati

I beneficiari, su richiesta del GAL, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'operazione anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo, secondo le modalità e tempistiche comunicate dal GAL stesso.

G.4 Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul sito internet istituzionale del GAL, all'indirizzo: <https://www.galterreastigiane.it/>

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”, pubblicato sul **portale** <https://servizi.regione.piemonte.it>.

I contatti degli uffici del GAL sono i seguenti:

Tel 0141 966187

Mail info@galterreastigiane.it

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi *form* di richiesta presenti nelle *home page* del servizio *web* “Sviluppo Rurale 2023-2027”.

G.5 Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il soggetto richiedente/beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Responsabile del procedimento del GAL che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

H. Glossario

AKIS	<i>Agricultural Knowledge and Innovation System</i> – sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo: combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell'agricoltura e in quelli correlati.
Filiera lunga	Insieme di attività che concorrono alla produzione, trasformazione, commercializzazione di un prodotto agricolo/agroindustriale, forestale o artigianale, partendo dalla produzione di base, fino alla vendita al consumatore finale.
Filiera corta	Integrazione dei produttori primari agricoli e forestali finalizzata alla riduzione degli intermediari commerciali per aumentare la redditività del settore primario; in particolare, per filiera corta si intende “una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori”
Rete	Forma di cooperazione (orizzontale e verticale) tra più soggetti operanti nel settore del turismo (microimprese, agriturismi, aziende agricole, enti locali, associazioni, ecc.) e dell'economia rurale, al fine di superare gli svantaggi della frammentazione e della piccola dimensione delle imprese presenti nei territori GAL, favorendo economie di scala ed un incremento della competitività grazie alla cooperazione nello sviluppo di un nuovo progetto comune. La rete può avere natura settoriale o intersettoriale e si costituisce per realizzare un progetto comune coerente con la strategia di sviluppo locale del GAL, o di più GAL, sul territorio in cui opera
Soggetto richiedente	Un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Beneficiario	Il soggetto richiedente una volta ammesso al finanziamento.
Partecipante indiretto	Soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del PIF/PIRT, che beneficia di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del progetto stesso, pur non richiedendo contributi nell'ambito del PIF/PIRT. In questa categoria possono rientrare soggetti che non possiedono i requisiti per accedere ai singoli interventi della SSL, anche esterni all'area del GAL. I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo e possono partecipare a più PIF/PIRT anche nell'ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento

	Uno dei partecipanti del gruppo di cooperazione/progetto integrato non necessariamente un beneficiario diretto, individuato dall'Accordo di filiera o di rete (es. cooperativa, consorzio, impresa di trasformazione o di distribuzione etc.). Il capofila:
Capofila	<ul style="list-style-type: none"> • rappresenta i partecipanti al progetto; • è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con il GAL nell'ambito della filiera o rete; • segue la realizzazione del progetto di filiera, curando gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto nei tempi previsti.
Soggetto delegato	Il soggetto delegato dal richiedente a operare su SIAP. Può essere un delegato esterno (professionista incaricato) o un rappresentante del soggetto richiedente autorizzato alla firma.
Soggetto attuatore	Soggetto accreditato dalla Regione Piemonte all'accompagnamento degli aspiranti imprenditori nella costruzione del Business Plan.
Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) delle Regione	Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.
Data fine lavori	Data entro cui devono essere concluse e rendicontate le attività oggetto dell'operazione ammessa a sostegno. La data è indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno.
Domanda di sostegno	Istanza attraverso cui un soggetto chiede di partecipare ad un determinato regime di aiuto del PSP 2023-27 (Intervento, Sotto-intervento, Azione)
Intervento	Uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una "scheda intervento" nel piano strategico della PAC (es. SRH01 - Erogazione dei servizi di consulenza). Un Intervento può essere composto da uno o più Sotto-interventi o Azioni.
Operazione	Un progetto, un contratto, un'attività, un investimento o un gruppo di progetti o attività, contratti, investimenti selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC.
Piano Strategico della PAC	Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I (FEAGA) e II pilastro (FEASR).

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

ABER	Regolamento (UE) n. 2022/2472 – Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo
------	---

ARPEA	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura
ATI	Associazione temporanea di imprese
ATS	Associazione temporanea di scopo
BURP	Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
CAA	Centro di assistenza agricola
CCIAA	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
CIE	Carta di Identità Elettronica
CNS	Carta nazionale dei servizi
CSR	Complemento per lo Sviluppo Rurale
CUP	Codice Unico di Progetto
DD	Determinazione Dirigenziale
DGR	Deliberazione della Giunta Regionale
D.Lgs	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
GBER	Regolamento (UE) n. 2014/651 - Regolamento generale di esenzione per categoria
IAP	Imprenditore Agricolo Professionale
LR	Legge Regionale
MASAF	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
MIMIT	Ministero delle Imprese e del Made in Italy
PAC	Politica Agricola Comune
PEC	Posta elettronica certificata
PSP	Piano Strategico della PAC
SAL	Stato avanzamento lavori
SCA	Segnalazione certificata di agibilità
SEE	Spazio Economico Europeo
SIAP	Sistema informativo agricolo piemontese
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni

I. Normativa di riferimento

I.1 Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

I.2 Norme statali

Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023). Testo vigente approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea CCI: 2023IT06AFSP001 del 23.10.2023.

- Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. N. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020).
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.
- Legge n. 241/90 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.
- Decreto del MASAF del 4 agosto 2023 "Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116".

I.3 Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA

- Manuale Arpea “Manuale delle procedure, controlli e sanzioni” Misure Non SIGC CSR 2023/2027 approvato con determina n. 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

I.4 Norme regionali

- Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in attuazione del Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c (2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023. Testo vigente approvato con D.G.R. n. n. 5-8514 del 30.04.2024.
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.”
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”.

I.5 Atti regionali

- Deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621 Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396.
- Determinazione dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 contenente le Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato.
- Determinazione dirigenziale 308/A1705B/2024 del 18.04.2024 di consultazione scritta del Comitato di Monitoraggio Sviluppo Rurale che contiene le risultanze dei criteri di selezione dell'Intervento SRD 03.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-8634 del 27.05.2024 che approva gli indirizzi operativi per l'Intervento.

J. Allegati

- ALLEGATO 1 - Modalità e documentazione di pagamento ai fini della rendicontazione
- ALLEGATO 2 - Pubblicità del sostegno
- ALLEGATO 3 - Trattamento dati personali
- ALLEGATO 4- Progetto di filiera/rete
- ALLEGATO 5- Accordo di filiera/rete
- ALLEGATO 6 - Tabella riepilogativa partecipanti
- ALLEGATO 7 – Progetto di investimento del richiedente
- ALLEGATO 8 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione
- ALLEGATO 9 - Dichiarazione iscrizione al registro ditte della CCIAA, attestazione assenza stato di liquidazione, fallimento o procedure di concordato preventivo
- ALLEGATO 10- Dichiarazione di assenso realizzazione intervento

- ALLEGATO 11- Quadro di raffronto e relazione tecnico-economica dei preventivi
- ALLEGATO 12- Origine materie prime (solo intervento SRD13)